

CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

I.C.S. Galileo Galilei Colico (LC)

Approvato dal Collegio Docenti del 29/06/2026

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 31 del 29/06/2026

Indice

1. Premessa 4 2. I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo 6

2.1 Definizione e caratteristiche del bullismo

2.1.1. Forme e tipologie di bullismo

2.1.2. Il profilo del bullo e la dinamica del gruppo

2.1.3. Il profilo della vittima

2.1.4 I confini del fenomeno: cosa non è bullismo

2.2 Definizione e caratteristiche del cyberbullismo 11

2.2.1 Manifestazioni e condotte tipiche del cyberbullismo

2.3 Bullismo e cyberbullismo: principali differenze 14 **3**

Riferimenti normativi 17

3.1 Bullismo e cyberbullismo: la normativa di riferimento specifica 17

3.2 Bullismo e cyberbullismo: profili di responsabilità penale e civile 18

3.3 Responsabilità delle diverse figure 20

3.3.1 Il profilo del minore: autore, gregario e spettatore

3.3.2 Il profilo della famiglia: la responsabilità genitoriale

3.3.3. Il profilo della scuola: tutele, obblighi e sanzioni

3.3.4 Sintesi delle responsabilità specifiche

4 Codice della scuola per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo 25

4.1 Gli organi scolastici permanenti di presidio 25

4.1.1. Il Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo

4.1.2 Il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza

4.1.3 Il Tavolo permanente di monitoraggio

4.1.4 Gli altri organi e figure a livello scolastico: ruoli e competenze

5 Procedure per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo 31

5.1 I livelli di prevenzione 31

5.1.1 La prevenzione primaria (o Universale)

5.1.2	La prevenzione secondaria (o Selettiva)	
5.1.3	La prevenzione terziaria: la gestione dei casi acuti di bullismo	
6	Procedura da attivare in caso di episodi di bullismo o cyberbullismo	36
6.1	Fase 1: La prima segnalazione	36
6.2	Fase 2: La valutazione approfondita e l'istruttoria	38
6.3	Fase 3: La scelta dell'intervento e della gestione del caso	39
6.3.1	Operatività per codici di rischio e flussi procedurali	
6.3.2	Misure di tutela superiore e adempimenti di legge esterni	
6.3.3	L'approccio educativo con il gruppo-classe (Codice Verde o Giallo)	
6.3.4	L'intervento individuale (Codice Giallo e Rosso)	
6.3.5	La gestione della relazione (Codice Giallo)	
6.3.6	Il coinvolgimento della famiglia (Codice Giallo o Rosso)	
6.3.7	Il supporto intensivo a lungo termine e di rete (Codice Rosso)	
6.4	Il monitoraggio	50
7	Protocollo di intervento per un primo esame nei casi acuti e di emergenza	50
Riferimenti utili	52 Allegato 1	53 Allegato 2
		54 Allegato 3
		60

Premessa

Negli ultimi anni, le scienze dello sviluppo hanno intensificato l'attenzione verso i disturbi della condotta in età adolescenziale. Questa urgenza nasce anche dalle sollecitazioni dei mass media e delle piattaforme digitali frequentate dai ragazzi, i quali amplificano e mettono in luce non solo frequenti episodi di aggressività, violenza e cinismo, ma anche dinamiche speculari di isolamento, depressione e smarrimento.

In questo scenario si colloca il fenomeno del **bullismo in ambito scolastico**: una profonda distorsione delle relazioni tra coetanei che cancella i principi di parità e reciprocità. Si viene così a creare uno squilibrio relazionale che contrappone una figura prevaricante (il prepotente) a una vulnerabile (la vittima).

La scuola, quale spazio primario di formazione, inclusione e accoglienza, è quotidianamente impegnata nella prevenzione del bullismo e di ogni forma di violenza. L'istituzione attiva strategie mirate per arginare comportamenti a rischio, spesso originati da contesti di disagio sociale che superano i confini del solo sistema educativo.

La rapida diffusione delle tecnologie digitali ha generato, accanto al bullismo tradizionale, il fenomeno del **cyberbullismo**, il quale si esprime attraverso l'uso improprio dei social network e dei media digitali per la diffusione di foto, video o messaggi denigratori volti a emarginare o umiliare la vittima.

La gravità del cyberbullismo risiede principalmente in due fattori psicologici e relazionali profondamente correlati: **l'anonimato e la distanza fisica ed emotiva**. Da un lato, l'illusione di agire nell'ombra o protetti da uno schermo riduce la percezione di responsabilità del persecutore, alimentando un senso di impunità. Dall'altro, la radicale assenza di un contatto visivo e relazionale diretto impedisce all'aggressore di percepire l'effettiva sofferenza della vittima. Questa distanza finisce per disattivare i naturali freni inibitori e la risposta empatica, rendendo le aggressioni digitali potenzialmente più spietate e continue nel tempo rispetto a quelle tradizionali.

La scuola condivide con la famiglia la responsabilità primaria di educare i cittadini di domani; il suo compito è trasmettere i valori del rispetto reciproco, della solidarietà e dell'inclusione, contrastando attivamente diffidenza, intolleranza e discriminazione.

È fondamentale educare i bambini e i ragazzi, fin dalla tenera età, a riconoscere gli altri come persone nella loro unicità, superando stereotipi, pregiudizi e rigide categorizzazioni; così facendo, la scuola pone le basi per una mentalità aperta alla diversità, unendo gli individui all'interno di una comunità fondata su regole condivise, valori etici e criteri di civile convivenza.

Tale finalità rispecchia pienamente i principi della Costituzione Italiana (artt. 3 e 34), che sanciscono il diritto e il dovere all'istruzione per tutti, senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni personali e sociali.

Il quadro giuridico di riferimento ha visto un'importante evoluzione con la **Legge 17 maggio 2024, n. 70** (*"Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo"*). Questa norma ha integrato e modificato la precedente **Legge 29 maggio 2017, n. 71**, introducendo all'articolo 1 l'obbligo per ogni istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, di adottare un **Codice interno** per la prevenzione e il contrasto di tali fenomeni e di istituire, contestualmente, un **Tavolo permanente di monitoraggio** interno all'istituto.

In linea con il dettato normativo e data la natura multifattoriale del fenomeno, l'**I. C. S. Galileo Galilei di Colico** adotta il presente Codice per strutturare azioni sinergiche volte a:

- **Accrescere la consapevolezza:** coinvolgere attivamente tutte le componenti della comunità scolastica (alunni, docenti, personale ATA e famiglie).
- **Prevenire e contrastare:** individuare tempestivamente e arginare ogni forma di discriminazione e bullismo, sia fisico sia informatico.

- **Promuovere la cittadinanza attiva:** sviluppare competenze democratiche, il rispetto delle differenze, il dialogo interculturale e l'assunzione di responsabilità (consapevolezza dei propri diritti e doveri).
- **Educare al digitale:** favorire lo sviluppo di competenze digitali negli studenti, educandoli a un uso critico, etico e consapevole dei social network e dei media.
- **Codificare le procedure:** definire protocolli chiari, condivisi e standardizzati di intervento per la gestione e la risoluzione dei casi accertati.

I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

2.1. Definizione e caratteristiche del bullismo

Il termine bullismo deriva dalla traduzione letterale dell'inglese "*bullying*", espressione utilizzata per descrivere il fenomeno delle prepotenze tra pari all'interno di un gruppo. Dal punto di vista giuridico, la recente **Legge 17 maggio 2024, n. 70** ne fornisce una definizione precisa, identificandolo come ogni forma di aggressione o molestia reiterata, perpetrata da una singola persona o da un gruppo ai danni di uno o più minori. Si tratta di atti vessatori, pressioni, violenze fisiche o psicologiche, minacce, furti, derisioni e, nei casi più estremi, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, capaci di generare nella vittima profondi sentimenti di ansia, timore, isolamento o emarginazione.

Nello specifico, un ragazzo diventa oggetto di bullismo quando si trova esposto, in modo ripetuto nel tempo, alle azioni offensive dei compagni. La letteratura

scientifica e psicopedagogica individua tre caratteristiche fondamentali che permettono di isolare e riconoscere questo fenomeno rispetto a un comune litigio:

- **L'intenzionalità:** Il bullismo non è mai un atto casuale, ma un comportamento aggressivo e pianificato in modo deliberato. Il prevaricatore seleziona con cura la propria vittima — spesso individuandola tra i coetanei più isolati — e agisce sfruttando i momenti in cui la sorveglianza degli adulti è ridotta.
- **L'asimmetria di potere:** La relazione tra le parti è fortemente sbilanciata. Il bullo si trova in una posizione di superiorità rispetto alla vittima, una forza che non si manifesta necessariamente a livello fisico, ma che spesso è di natura sociale e psicologica, forte anche del supporto di un gruppo di complici o spettatori. Di contro, la persona colpita sperimenta una condizione di forte vulnerabilità e una marcata incapacità di difendersi.
- **La sistematicità:** Le azioni offensive non si esauriscono in un singolo episodio, ma vengono reiterate con frequenza e persistenza nel tempo.

La condotta del bullo si configura, di conseguenza, come un'azione mirata e costante nel provocare un danno profondo. Tra le ripercussioni più gravi di queste dinamiche si registra un serio deterioramento dell'autostima della vittima; una ferita psicologica che rischia di sedimentarsi nel tempo e che, molto spesso, spinge gli adolescenti a un progressivo isolamento. Questo disagio si traduce nell'abbandono non solo della scuola, ma anche degli spazi sportivi e associativi: contesti vitali che dovrebbero invece rappresentare luoghi sicuri in cui tessere relazioni, sperimentare il confronto e sviluppare la propria identità.

Ecco una proposta di riformulazione per il paragrafo **2.1.1 Forme e tipologie di bullismo**. Il testo è stato riorganizzato per eliminare le ripetizioni (le definizioni di "diretto/indiretto" e le successive categorie si sovrapponevano) e reso più fluido, mantenendo una struttura chiara, rigorosa e di facile lettura.

2.1.1 Forme e tipologie di bullismo

Le condotte vessatorie possono manifestarsi attraverso un'ampia varietà di comportamenti, tradizionalmente suddivisi in due macro-categorie relazionali: il **bullismo diretto** e il **bullismo indiretto**.

- **Il bullismo diretto:** Si realizza quando l'aggressore colpisce la vittima in prima persona attraverso comportamenti espliciti e manifesti. Rientrano in questa categoria le aggressioni fisiche, i furti, i danneggiamenti di oggetti personali, così come le minacce, le estorsioni e le offese verbali dirette.
- **Il bullismo indiretto:** Si sviluppa in modo più strisciante e nascosto, mirando a colpire la dimensione psicologica e sociale della vittima. Si esprime tipicamente

attraverso la manipolazione relazionale, la calunnia e l'esclusione intenzionale del ragazzo dal gruppo dei pari o dalle attività comuni.

Entrando nel dettaglio delle modalità con cui si consumano le prevaricazioni, il fenomeno può essere ulteriormente classificato in cinque tipologie specifiche:

- **Bullismo fisico:** Comprende l'uso deliberato della forza corporea contro la vittima (come spintoni, calci, pugni o pestaggi) e la sottrazione o il danneggiamento intenzionale dei suoi beni.
- **Bullismo verbale:** Può essere di natura esplicita, quando si traduce in insulti, derisioni, umiliazioni pubbliche e critiche svalutanti, oppure di natura nascosta, laddove si esprima tramite provocazioni silenziose, maldicenze e diffusione di voci false e offensive.
- **Bullismo relazionale-sociale:** Agisce sul tessuto sociale della vittima per isolarla progressivamente. Questo avviene sia escludendola attivamente dalle attività di gruppo (scolastiche ed extrascolastiche), sia boicottando e manipolando le reti di amicizia di cui la vittima gode, al fine di terraformare il vuoto intorno a lei.
- **Bullismo sessuale:** Coinvolge direttamente la sfera intima della persona attraverso commenti inappropriati, battute volgari, molestie verbali o fisiche, fino a degenerare, nei casi più gravi, in vere e proprie forme di violenza.
- **Bullismo discriminatorio:** Si verifica ogni volta che le condotte vessatorie scaturiscono dal pregiudizio. Il bullo prende di mira e tenta di emarginare il coetaneo sulla base di una "diversità" percepita rispetto a standard personali o sociali, colpendolo per il suo orientamento sessuale, la provenienza geografica, l'appartenenza etnica, la fede religiosa o la presenza di una disabilità.

[2.1.2 Il profilo del bullo e la dinamica del gruppo](#)

La caratteristica psicologica distintiva del bullo è una spiccata tendenza all'aggressività, che si manifesta principalmente verso i coetanei ma che spesso si estende anche alle figure adulte di riferimento, come genitori e insegnanti. A questo quadro si associano una forte impulsività, un marcato bisogno di dominare gli altri e il controllo del contesto relazionale, elementi quasi sempre accompagnati da una profonda carenza di empatia e dall'incapacità di comprendere la sofferenza della vittima.

Il bullismo, tuttavia, non è un fenomeno circoscritto esclusivamente a ragazzi con disturbi della condotta o patologie conclamate. Al contrario, si tratta di una devianza trasversale che coinvolge anche individui senza apparenti problematiche psicopatologiche. Non è raro, infatti, riscontrare tali comportamenti in giovani appartenenti al ceto medio e provenienti da contesti familiari stabili, così come tra le ragazze, le quali tendono a privilegiare forme di bullismo di tipo relazionale o manipolativo.

Lungi dall'essere un atto isolato, il bullismo si configura quasi sempre come un fenomeno sociale e di gruppo. All'interno di questa dinamica, si possono isolare diversi ruoli e responsabilità tra gli attori che partecipano alle prepotenze:

- **Il bullo leader:** è l'ideatore e il regista delle prevaricazioni, colui che decide gli obiettivi e i tempi dell'azione, anche se non sempre partecipa materialmente all'aggressione fisica o verbale.
- **Gli aiutanti o gregari:** costituiscono il braccio operativo del leader; partecipano attivamente alle prepotenze agendo sotto la sua guida e direzione.
- **I sostenitori:** pur non prendendo parte all'azione in modo diretto, offrono un rinforzo positivo e un sostegno attivo al bullo attraverso risolini, incitamenti o sguardi di approvazione, qualificandosi a tutti gli effetti come complici delle violenze.
- **Gli spettatori passivi:** rappresentano la maggioranza silenziosa. Sono coloro che assistono agli atti di violenza e sono pienamente consapevoli dell'abuso in corso, ma scelgono di non intervenire. Questa inazione è spesso dettata dalla paura di diventare le prossime vittime, dall'indecisione su come agire o dalla tendenza a delegare il soccorso ad altri, cadendo nell'errore di non sentirsi corresponsabili di ciò che accade sotto i loro occhi.

2.1.3 Il profilo della vittima

Nel delineare i soggetti che subiscono le prevaricazioni, la letteratura psicopedagogica identifica sfumature comportamentali differenti, distinguendo principalmente tra la figura della vittima passiva e quella della vittima provocatrice.

- La vittima passiva (o sottomessa): rappresenta la tipologia più frequente. In genere, si tratta di studenti che manifestano una maggiore ansia, insicurezza e timidezza rispetto alla media dei coetanei. Spesso caratterizzati da una spiccata sensibilità e da una bassa autostima, questi ragazzi tendono a isolarsi dal gruppo. Il trauma della sottomissione si riflette anche sul piano cognitivo, determinando un progressivo e graduale peggioramento del rendimento scolastico. Sul piano psicologico, l'atteggiamento è prevalentemente rinunciatario: la vittima tende a negare l'esistenza del problema e a soffocare la propria sofferenza, accettando passivamente le vessazioni. Questo silenzio è alimentato da un profondo senso di colpa e vergogna, ma anche dal timore di essere etichettati come "spie" o dalla paura di subire ritorsioni ancora più severe in caso di denuncia.
- La vittima provocatrice (o aggressiva): si tratta di una categoria più complessa, in cui il comportamento del soggetto che subisce finisce per innescare o esacerbare le reazioni del bullo. Questi studenti tendono a cercare l'attenzione e l'interazione con i pari attraverso atteggiamenti irritanti, iperattivi o esplicitamente provocatori. Il loro vissuto è contraddistinto da una fragile combinazione di ansia e reattività aggressiva; un mix che genera forte tensione e dinamiche di rifiuto

non solo all'interno del gruppo classe che spesso tende a isolarli collettivamente, ma anche nel rapporto con le figure adulte di riferimento, i cui interventi rischiano di essere vissuti con frustrazione.

2.1.4 I confini del fenomeno: cosa non è bullismo

Per intervenire in modo efficace, è fondamentale saper distinguere il bullismo da altre condotte che, pur condividendo con esso il contesto relazionale o alcune motivazioni di fondo, appartengono a categorie giuridiche o pedagogiche del tutto differenti.

Nello specifico, occorre tracciare una linea di demarcazione netta rispetto a due scenari:

- **Prepotenza e reato:** quando le condotte assumono una gravità tale da configurarsi come veri e propri illeciti penali, si esce dall'alveo delle dinamiche relazionali scolastiche per entrare nel campo della devianza criminale. Atti come le aggressioni fisiche gravi, l'utilizzo di armi o oggetti atti a offendere, le minacce di morte e le violenze sessuali non possono essere derubricati a episodi di bullismo. In queste circostanze, l'istituzione scolastica non agisce più solo in autonomia, ma attiva immediatamente una sinergia con le forze dell'ordine e le istituzioni del territorio. **Si ricorda, a tal proposito, che di fronte a reati**

perseguibili d'ufficio, il personale scolastico ha l'obbligo giuridico di sporgere formale denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

- Prepotenza e scherzo: il confine tra l'interazione ludica e la prevaricazione può talvolta apparire sfumato agli occhi degli adulti, ma esiste un indicatore oggettivo e insindacabile per distinguerli: il vissuto emotivo e il disagio della vittima. Uno scherzo cessa di essere tale nel momento in cui genera sofferenza, umiliazione o isolamento in chi lo riceve. È di fondamentale importanza ricordare che la percezione dei ragazzi differisce spesso da quella degli adulti; dinamiche che a un osservatore esterno possono sembrare banali provocazioni o "ragazzate", possono in realtà nascondere un profondo carico di ansia e sofferenza per lo studente coinvolto. I sentimenti reali dei minori rimangono, pertanto, il principale criterio di orientamento per decodificare la presenza di reali dinamiche vessatorie.

2.2 Definizione e caratteristiche del cyberbullismo

Il quadro giuridico italiano fornisce una perimetrazione molto precisa del fenomeno attraverso la Legge 29 maggio 2017, n. 71. La norma definisce il cyberbullismo come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, nonché l'alterazione, l'acquisizione illecita, la manipolazione o il trattamento illecito di dati personali a danno di minorenni, compiuti interamente per via telematica. La legge estende la tutela anche ai casi in cui la diffusione di contenuti online colpisca i familiari del minore, individuando come scopo intenzionale e predominante dell'aggressore l'isolamento della vittima, la sua messa in ridicolo, o la messa in atto di un serio abuso e di un attacco dannoso.

Rispetto al bullismo tradizionale, la dimensione digitale introduce dinamiche specifiche che amplificano la gravità del fenomeno, sintetizzabili in quattro caratteristiche fondamentali:

- **La pervasività:** a differenza dello spazio fisico della scuola, da cui ci si può allontanare, il cyberbullismo non conosce limiti spazio-temporali. Attraverso canali come WhatsApp, Instagram, TikTok o YouTube, l'aggressione è potenzialmente incessante e invade l'ambiente domestico della vittima, privandola di qualsiasi luogo sicuro.
- **L'anonimato percepito:** l'uso di profili falsi, nickname o la semplice protezione dietro a uno schermo alimentano nel cyberbullo l'illusione di essere invisibile e irraggiungibile, abbassando drasticamente i freni inibitori.
- **L'ampiezza di portata:** i contenuti denigratori immessi in rete si propagano con estrema rapidità. Messaggi, foto o video vengono trasmessi, replicati e amplificati in modo virale, uscendo rapidamente dalla cerchia dei conoscenti e rendendo quasi impossibile la loro completa rimozione.
- **La complessità della volontarietà:** sebbene l'intento iniziale sia spesso ostile, nell'ambiente digitale gli effetti distruttivi non derivano sempre da un'azione geometricamente pianificata. Non potendo osservare in tempo reale le reazioni fisiche ed emotive della vittima, l'aggressore fatica a comprendere la reale entità del danno, spingendosi spesso molto oltre le proprie stesse intenzioni.

Una volta scoperti, sia i bulli sia i cyberbulli tendono ad attivare specifiche strategie psicologiche di auto-justificazione, note come meccanismi di disimpegno morale. Si tratta di barriere cognitive utilizzate per disinnesare il senso di colpa e proteggere la propria autostima, che si manifestano principalmente attraverso quattro atteggiamenti:

- **La minimizzazione:** l'atto violento viene ridimensionato e derubricato a dinamica ludica, trincerandosi dietro l'affermazione che si trattasse "solo di uno scherzo".
- **La diffusione della responsabilità:** il singolo tenta di diluire la propria colpa all'interno del gruppo, sostenendo che l'azione fosse collettiva ("Lo facevano tutti, non è solo colpa mia") per alleggerire la propria posizione.
- **La distorsione delle conseguenze:** l'aggressore tende a ignorare o a fraintendere l'impatto reale delle proprie azioni ("Non credevo se la prendesse così tanto"). Questa strategia è fortemente agevolata dai media digitali, poiché ferire qualcuno risulta psicologicamente più semplice se la sua sofferenza resta nascosta alla vista.
- **L'attribuzione della colpa alla vittima:** il focus viene ribaltato, addossando la responsabilità del conflitto alla persona che ha subito la prevaricazione, implicitamente accusata di aver provocato l'aggressione o di meritare il trattamento ricevuto.

2.2.1 Manifestazioni e condotte tipiche del cyberbullismo

Il cyberbullismo si declina in una pluralità di condotte specifiche, classificate dalla letteratura internazionale in base alle modalità tecniche e psicologiche con cui viene portata avanti l'aggressione digitale. Nello specifico, si identificano le seguenti fenomenologie:

- **Flaming**: consiste nell'invio di messaggi online deliberatamente ostili, violenti e volgari. L'obiettivo primario del persecutore (o flamer) è innescare accesi conflitti verbali e battibecchi ideologici all'interno di forum, chat o sezioni commenti, coinvolgendo due o più utenti in una spirale di provocazioni.
- **Harassment** (Molestie): si tratta dell'invio persistente e ripetuto di messaggi offensivi, insulti o comportamenti minacciosi diretti a una persona specifica, tali da generare un profondo disagio emotivo e psichico. Esattamente come nel bullismo tradizionale, si instaura un'asimmetria relazionale in cui la vittima subisce passivamente o tenta, quasi sempre invano, di convincere l'aggressore a fermarsi.
- **Cyberstalking** (Persecuzione informatica): è un'evoluzione più grave e ossessiva delle molestie, caratterizzata da condotte persecutorie sistematiche tramite rete o smartphone. I messaggi e le attenzioni forzate sono talmente pressanti da indurre nella vittima uno stato di ansia e paura costante per la propria incolumità, e possono fare da preludio ad aggressioni fisiche reali nel mondo offline.
- **Denigration** (Denigrazione): si concretizza nella pubblicazione o diffusione (tramite social, chat o messaggistica) di pettegolezzi, messaggi falsi, crudeli o dispregiativi nei confronti della vittima. L'intento principale è distruggerne la reputazione, l'immagine pubblica e la rete di amicizie.
- **Impersonation** (Sostituzione d'persona): si verifica quando il cyberbullo si appropria dell'identità della vittima o crea un profilo parallelo fake (utilizzandone il nome, i dati e le foto). Sotto queste false spoglie, l'aggressore invia messaggi compromettenti, diffonde maldicenze o insulta terzi, esponendo la vittima ignara a ritorsioni, gravi malintesi o pericoli reali. In alcuni casi, il bullo cambia le password di accesso della vittima, escludendola di fatto dai propri account personali.
- **Trickery e Outing** (Inganno ed esposizione): questa strategia combinata si basa sulla manipolazione della fiducia. Il cyberbullo instaura inizialmente un rapporto di finta confidenza con la vittima per spingerla a condividere segreti, informazioni intime o foto private (trickery). Una volta ottenuti tali contenuti, li diffonde pubblicamente in rete senza il consenso dell'interessato (outing), causandogli una profonda umiliazione.
- **Exclusion** (Esclusione sociale online): consiste nell'estromissione intenzionale e coordinata di un utente da una chat di gruppo, da una lista di contatti, da una community o da sessioni di gioco interattivo. Questa forma di ostracismo digitale viene percepita dai ragazzi come una grave offesa, capace di intaccare la loro popolarità e il loro status sociale all'interno del gruppo dei pari.
- **Sexting e Revenge Porn** (Diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti): sebbene il termine sexting indichi originariamente lo scambio consensuale di messaggi o immagini a sfondo sessuale, nel contesto del cyberbullismo si fa riferimento alla condivisione non autorizzata di questo materiale cartaceo o digitale. Una volta immessi nei canali telematici, tali video o foto si propagano in modo virale e incontrollabile, provocando danni psicologici devastanti alla persona ritratta.

- **Happy Slapping** (Schiaffo allegro): consiste nel filmare (spesso di nascosto o con l'inganno) scene in cui la vittima subisce violenze fisiche, scherzi pesanti o situazioni fortemente imbarazzanti, per poi pubblicare il video online a scopo di derisione pubblica, ricatto o vendetta. Per esasperare il danno, i cyberbulli associano talvolta al filmato il reale numero di telefono della vittima, accompagnato da annunci falsi e degradanti per spingere estranei a contattarla.

2.3 Bullismo e cyberbullismo: principali differenze

Il passaggio dal bullismo tradizionale al cyberbullismo non rappresenta semplicemente un cambio di mezzo, ma una radicale trasformazione psicologica e relazionale delle dinamiche aggressive. La mediazione delle tecnologie digitali introduce infatti elementi distorsivi che alterano profondamente la percezione della gravità delle proprie azioni.

In primo luogo, l'apparente anonimato e l'illusione di una totale irreperibilità — sebbene la tracciabilità informatica renda i cyberbulli sempre identificabili — indeboliscono drasticamente le remore etiche degli aggressori. Lo schermo si interpone come una barriera fisica che impedisce l'attivazione della naturale risposta empatica, facilitando la deumanizzazione della vittima e la minimizzazione della sua sofferenza. A questo isolamento emotivo si associano potenti meccanismi di disimpegno morale, dove la responsabilità del singolo si dissolve e si diluisce all'interno del gruppo, supportata da

un pericoloso effetto di imitazione ("lo fanno tutti, quindi non è grave"). Questo processo altera progressivamente la percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile.

L'aggravante più severa è tuttavia legata alla dissoluzione dei limiti spazio-temporali: l'azione digitale può essere compiuta in qualsiasi momento, colpendo la vittima 24 ore su 24 all'interno della propria dimensione privata. Inoltre, la natura stessa della rete conferisce al materiale denigratorio una portata globale e potenzialmente permanente: un singolo commento, video o immagine immesso nel web può essere replicato in modo virale, rimanendo accessibile a milioni di utenti in tutto il mondo per un tempo indefinito.

Per comprendere appieno le specificità dei due fenomeni, la tabella seguente mette a confronto i tratti distintivi che caratterizzano le condotte offline e online:

Bullismo Tradizionale	Cyberbullismo
Ambito circoscritto: Coinvolge generalmente gli studenti di una stessa classe, istituto o cerchia di amici.	Ambito globale: Possono essere coinvolti attori (aggressori e spettatori) da tutto il mondo.
Profilo dell'aggressore: Di solito chi possiede un carattere dominante e la forza (fisica o sociale) per imporsi.	Profilo trasversale: Chiunque può diventare cyberbullo, inclusi coloro che sono vittime nel mondo reale.
Bullismo Tradizionale	Cyberbullismo

Identità nota: I persecutori compagni di scuola o d'istituto sono identificabili dalla vittima.	Identità nascosta: I cyberbulli possono agire nell'anonimato e reclutare altri profili fake, lasciando la vittima nell'incertezza.
Risonanza limitata: Le pretese vengono raccontate o vissute all'interno di uno specifico contesto scolastico o locale.	Risonanza virale: Il materiale utilizzato può essere condiviso e diffuso in rete a livello globale.
Limiti temporali: Le aggressioni avvengono durante l'orario scolastico o lungo il tragitto casa-scuola.	Incessabilità: Le comunicazioni aggressive e le molestie possono verificarsi 24 ore su 24, senza sosta.
Contenimento relazionale: Le dinamiche del gruppo classe e la vigilanza scolastica pongono limiti fisici alle azioni.	Libertà d'azione: Lo spazio online offre un'ampia libertà di violare regole che non si infrangerebbero nella vita reale.
Dinamica interpersonale: Esprime il bisogno di dominare attraverso il confronto e il conflitto diretto con la vittima.	Invisibilità tecnologica: Il cyberbullo agisce nascondendosi dietro i dispositivi, celando la propria presenza fisica.

Feedback emotivo immediato: reazioni di sofferenza della vittima sono evidenti e visibili nel momento stesso dell'azione.	Assenza di feedback visivo: L'aggressore non vede gli effetti reali delle proprie azioni, il che anestetizza l'empatia.
---	---

Bullismo Tradizionale	Cyberbullismo
------------------------------	----------------------

Giustificazione ludica: Il bullo si sottrae alle responsabilità derubricando la violenza a "scherzo".	Sdoppiamento della personalità: Le conseguenze delle azioni distruttive vengono psicologicamente attribuite al proprio "profilo utente".
--	---

Fonte: Rielaborazione basata sulle Linee Guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito (<https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>)

Riferimenti normativi

3.1 Bullismo e cyberbullismo: la normativa di riferimento specifica

Il quadro regolatorio e pedagogico che disciplina la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo si è consolidato in Italia attraverso una fitta stratificazione di decreti, leggi e direttive ministeriali. L'evoluzione normativa testimonia il progressivo passaggio da una gestione puramente disciplinare all'adozione di strategie sistemiche di corresponsabilità e cittadinanza digitale:

- **D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249:** *Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria* (fondamento della cittadinanza e dei diritti/doveri scolastici).
- **Direttiva Ministeriale 10 novembre 2006, n. 1455:** *Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca.*
- **Direttiva Ministeriale 5 febbraio 2007, n. 16:** *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.*
- **Direttiva Ministeriale 15 marzo 2007, n. 30:** *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.*
- **D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235:** *Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249/1998* (introduzione del Patto di Corresponsabilità Educativa).
- **Direttiva Ministeriale 30 novembre 2007, n. 104:** *Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy nelle comunità scolastiche.*
- **Nota MIUR 15 aprile 2015, n. 2519:** *Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.*
- **Nota MIUR 2 dicembre 2015, n. 1637:** *Indicazioni operative per l'attuazione delle Linee di Orientamento – Nuovi ruoli e compiti assegnati ai Centri Territoriali di Supporto (CTS).*
- **Legge 29 maggio 2017, n. 71:** *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* (prima legge quadro sul tema).
- **Nota MIUR 27 ottobre 2017, n. 5515:** *Aggiornamento delle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.*
- **Nota MIUR 10 aprile 2019, n. 1485:** *Memorandum iscrizione alla Piattaforma ELISA (MIUR-UniFI) per le strategie Antibullismo e nomina dei referenti scolastici.*
- **Decreto Ministeriale 13 gennaio 2021, n. 18:** *Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo.*
- **Nota MIUR 18 febbraio 2021, n. 482:** *Aggiornamento 2021 delle Linee di orientamento per le istituzioni scolastiche di ogni grado.*
- **Decreto Direttoriale 18 maggio 2022:** *Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (ex Legge n. 234/2021).*

- **Legge 17 maggio 2024, n. 70:** *Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo* (riforma integrativa della Legge n. 71/2017).
- **Nota MIM 11 luglio 2024, n. 5274:** *Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione per l'A.S. 2024/2025.*

3.2 Bullismo e cyberbullismo: profili di responsabilità penale e civile

L'inquadramento penale delle condotte

Sotto il profilo del diritto penale, l'ordinamento italiano fissa la soglia dell'imputabilità al compimento dei quattordici anni: ai sensi dell'**art. 98 c.p.**, è infatti perseguibile il minore che, al momento del fatto, sia capace di intendere e di volere.

Né il bullismo né il cyberbullismo costituiscono un'autonoma fattispecie di reato nel codice penale; essi si configurano piuttosto come un insieme di condotte illecite che integrano diversi e severi reati.

Nello spazio digitale del **cyberbullismo**, le fattispecie penali più frequentemente riscontrate riguardano:

- La **diffamazione aggravata** (art. 595, comma 3, c.p.), qualora l'offesa all'altrui reputazione sia commessa con un mezzo di pubblicità o per via telematica.
- La **minaccia** (art. 612 c.p.) e la **violenza privata** (art. 610 c.p.), configurabili quando si costringe la vittima a tollerare o fare qualcosa contro la propria volontà.
- La **sostituzione di persona** (art. 494 c.p.) e l'**accesso abusivo a un sistema informatico** (art. 615-ter c.p.), tipici dei casi di furto d'identità digitale o hackeraggio di account personali.
- Il **trattamento illecito dei dati personali** (art. 167 T.U. Privacy).
- Reati gravissimi legati alla sfera sessuale e della persona, quali le **molestie e lo stalking** (artt. 660 e 612-bis c.p.), l'**estorsione sessuale** (art. 629 c.p.), la **pornografia minorile** e la correlata **detenzione o diffusione di materiale pedopornografico** (artt. 600-ter e 600-quater c.p.).
- La **morte come conseguenza non voluta di un altro delitto** (art. 586 c.p.), riscontrabile nelle tragiche derive di istigazione o disperazione indotta.

Nel contesto del **bullismo tradizionale**, i comportamenti prevaricatori integrano comunemente i reati di **percosse** (art. 581 c.p.), **lesioni personali** (art. 582 c.p.) e **deturpamento o danneggiamento di cose altrui** (art. 639 c.p.). Si specifica che il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) è stato depenalizzato dal D.Lgs. n. 7/2016 e configura oggi un illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria.

La responsabilità civile: scuola e famiglia

Per quanto concerne il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da atti di bullismo commessi da minorenni, il codice civile individua una duplice responsabilità patrimoniale in capo alle figure educative di riferimento (ai sensi dell'**art. 2048 c.c.**):

- **I genitori** rispondono del fatto illecito dei figli minori sia per *culpa in vigilando* (omesso controllo o sorveglianza delle attività del minore) sia per *culpa in educando*, ossia l'oggettiva carenza nell'attività educativa dimostrata dal mancato rispetto, da parte del figlio, delle regole della civile coesistenza sociale.
- **La scuola** risponde per *culpa in vigilando* per tutto il tempo in cui il minore è affidato alla custodia dell'istituto (ore di lezione, ricreazione, tragitti e attività extrascolastiche organizzate).

È di fondamentale importanza evidenziare che l'affidamento del minore alla vigilanza del personale scolastico solleva temporaneamente i genitori dalla presunzione di *culpa in vigilando*, ma **non li esonera in alcun modo dalla responsabilità per culpa in educando**. I genitori rimangono pienamente responsabili dei comportamenti antisociali dei figli qualora questi siano espressione di un deficit formativo o di un'insufficiente educazione al rispetto altrui.

Strumenti di tutela e procedure d'urgenza della Legge n. 71/2017

In piena coerenza con la sua funzione formativa, la **Legge 29 maggio 2017, n. 71** privilegia azioni di carattere preventivo ed educativo, assegnando alla scuola un ruolo centrale nella protezione dei minori e introducendo uno specifico strumento di tutela rapida per bloccare la diffusione di contenuti lesivi in rete.

La norma stabilisce che la vittima di cyberbullismo che abbia compiuto i 14 anni, oppure i suoi genitori (o esercenti la responsabilità genitoriale), possono inoltrare un'istanza formale direttamente al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica per richiedere l'**oscuramento, la rimozione o il blocco** dei dati personali diffusi illecitamente.

I termini perentori stabiliti dalla legge per la gestione dell'istanza prevedono che:

1. Entro **24 ore** dal ricevimento della richiesta, il gestore del sito deve comunicare di aver assunto l'incarico.
2. Entro **48 ore** complessive, il gestore deve provvedere all'oscuramento o alla rimozione del contenuto.

Qualora il gestore non rispetti tali tempistiche, o nell'impossibilità di identificare il titolare della piattaforma, l'interessato può rivolgersi direttamente al **Garante per la protezione dei dati personali** tramite segnalazione o reclamo. Il Garante, valutata l'illiceità della condotta, interviene d'urgenza entro **48 ore** bloccando o rimuovendo il materiale e dandone immediata notifica alla parte lesa.

Si ricorda infine che, sul piano processuale, il minore che abbia compiuto 14 anni gode della capacità di **sporgere autonomamente querela** per i reati subiti, fermo restando che, in caso di espresso disaccordo tra il minore e l'esercente la responsabilità genitoriale, prevale la volontà di quest'ultimo a tutela del preminente interesse del ragazzo.

3.3 Responsabilità delle diverse figure

L'accertamento e la gestione degli atti di bullismo e cyberbullismo richiedono una chiara e netta definizione dei profili di responsabilità penale, civile, amministrativa e deontologica che gravano sui diversi attori, siano essi minori, famiglie o personale scolastico.

3.3.1 Il profilo del minore: autore, gregario e spettatore

Il bullo minorenne (Autore materiale): l'ordinamento penale traccia una linea di demarcazione legata all'età del soggetto:

- **Minore di 14 anni:** ai sensi dell'art. 97 c.p., non è mai imputabile penalmente. Tuttavia, qualora abbia commesso un fatto previsto dalla legge come reato e venga accertata la sua pericolosità sociale, il Giudice può disporre l'applicazione di misure di sicurezza personali, quali la libertà vigilata o il ricovero in una comunità (ex riformatorio giudiziario).
- **Minore tra i 14 e i 18 anni:** è imputabile qualora il giudice accerti che, al momento del fatto, possedesse la capacità di intendere e di volere (art. 98 c.p.).

Strumenti di tutela amministrativa e rieducativa: per l'ultraquattordicenne responsabile di cyberbullismo, la Legge n. 71/2017 (art. 7) prevede la procedura dell'ammonimento del Questore, attivabile in assenza di querela o denuncia. L'ammonimento impone un formale richiamo a un contegno conforme alla legge; la sua violazione o reiterazione comporta l'instaurazione d'ufficio del processo penale e un aggravamento della pena.

Da ultimo, la Legge 17 maggio 2024, n. 70 ha potenziato i poteri d'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni: in presenza di manifeste irregolarità della condotta o del carattere, o di atti aggressivi (anche digitali o

di gruppo) che ledano la dignità altrui, l'autorità può avviare un percorso di mediazione oppure chiedere al Tribunale di disporre un progetto di intervento educativo. Questo piano, gestito dai servizi sociali, persegue finalità rieducative e riparative attraverso attività di volontariato sociale, laboratori artistici, musicali, teatrali, di scrittura creativa o discipline sportive, volti a ricostruire dinamiche relazionali sane e non violente.

Il "bullo passivo" o gregario (Concorso nel reato): chi partecipa all'azione prevaricatrice sotto la guida del leader risponde penalmente dell'illecito in base al principio del concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.), secondo cui ciascun compartecipe soggiace alla pena stabilita per il reato stesso. La giurisprudenza di legittimità equipara la presenza attiva e cosciente sul luogo della violenza a un concorso morale rilevante, poiché la condotta del gregario rafforza il proposito criminoso dell'autore materiale e ne agevola l'opera. Sul piano civile, l'art. 2055 c.c. sancisce il principio della responsabilità solidale: qualora il danno sia imputabile a più soggetti, ciascuno di essi è obbligato in solido al risarcimento dell'intero danno, a prescindere dal differente grado di colpa o dalle diverse norme violate individualmente.

Lo "spettatore passivo" (Corresponsabilità etica e relazionale): i membri del gruppo dei pari che assistono passivamente alle prevaricazioni, pur non approvandole, per timore di ritorsioni o conformismo sociale, rappresentano l'elemento che spesso legittima e perpetua l'azione del bullo, alimentando dinamiche omertose. Sebbene sotto il profilo strettamente giuridico (*stricto jure*) il minore spettatore non sia gravato da un obbligo di denuncia formale e non sia perseguibile penalmente, sul piano extragiudiziario e pedagogico l'inazione si configura come una forma di complicità morale. Di contro, l'attivazione coraggiosa degli spettatori in difesa della vittima rappresenta lo strumento più efficace per isolare l'aggressore e destrutturarne la leadership.

3.3.2 Il profilo della famiglia: la responsabilità genitoriale

La responsabilità dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale si radica nei doveri sanciti dall'art. 30 della Costituzione ed è di natura prevalentemente civile e patrimoniale. Ai sensi degli artt. 2043 e 2048 c.c., i genitori sono chiamati a rispondere in solido di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dal fatto illecito del figlio minore, data l'incapacità patrimoniale di quest'ultimo.

In sede giudiziaria, alla famiglia vengono contestate due specifiche fattispecie di colpa:

Culpa in vigilando: connessa al difetto o all'omissione della necessaria sorveglianza sulla condotta del minore in relazione all'età e al contesto.

Culpa in educando: riferita all'omissione o all'inadeguatezza dell'azione educativa, ravvisabile laddove il comportamento del figlio manifesti un mancato inserimento o rispetto delle regole della civile coesistenza sociale.

L'ordinamento prevede **l'inversione dell'onere della prova**: i genitori sono liberati dalla responsabilità civile soltanto se riescono a dimostrare in giudizio l'oggettiva impossibilità di aver potuto impedire il fatto illecito, fornendo contestualmente prova di aver impartito al minore un'educazione solida e idonea alla vita di relazione.

3.3.3. Il profilo della scuola: tutele, obblighi e sanzioni

Il personale scolastico (Dirigente, docenti, personale ATA) opera in un regime di responsabilità diretta sancito dall'art. 28 della Costituzione, che estende la responsabilità civile agli enti pubblici e allo Stato in caso di violazione dei diritti dei cittadini.

Profilo civile ed educativo del personale dipendente

Gli operatori scolastici sono investiti di una responsabilità civile per culpa in vigilando (art. 2048, commi 2 e 3, c.c.) per tutta la durata del tempo in cui gli studenti sono affidati alla custodia e alla sorveglianza della scuola. Il personale si libera da tale responsabilità patrimoniale esclusivamente provando di aver adottato ogni misura idonea a evitare il danno e di non aver potuto impedire il fatto.

La giurisprudenza ha consolidato il principio del vincolo di solidarietà tra la culpa in vigilando della scuola e la culpa in educando della famiglia: laddove si accerti che l'evento dannoso sia scaturito sia da un momento di carente sorveglianza del personale sia da un deficit formativo pregresso imputabile ai genitori, la responsabilità risarcitoria viene condivisa tra le parti.

Gli obblighi di segnalazione e denuncia penale

L'intero personale scolastico, rivestendo la qualifica di Pubblico Ufficiale (Dirigente e docenti) o di Incaricato di Pubblico Servizio (personale ATA), ha l'obbligo tassativo di attivarsi non appena venga a conoscenza di episodi di bullismo, cyberbullismo o illeciti correlati:

Obbligo di informativa interna: qualsiasi operatore scolastico deve segnalare tempestivamente e per iscritto l'evento al Dirigente Scolastico o al Referente d'istituto per il bullismo. Il Dirigente Scolastico ha il dovere di avvisare immediatamente le

famiglie dei minori coinvolti e di attivare le sanzioni disciplinari e i percorsi educativi e riparatori previsti dal Regolamento d'Istituto.

Obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria: qualora i fatti riscontrati integrino gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio (es. lesioni gravi, stalking, minacce aggravate, reati telematici o a sfondo sessuale), sussiste l'obbligo di inoltrare formale denuncia scritta alla Procura della Repubblica o agli organi di Polizia Giudiziaria, anche se l'autore materiale non è ancora chiaramente identificato.

Profili penali in caso di omissione: l'omissione o il ritardo ingiustificato della denuncia da parte del personale scolastico costituisce reato ai sensi del codice penale:

Per il Pubblico Ufficiale (Dirigente e docenti), l'omissione o il ritardo della denuncia di un reato perseguibile d'ufficio di cui si abbia avuto notizia nell'esercizio delle funzioni è punito con la multa fino a € 516 (art. 361 c.p.).

Per l'Incaricato di Pubblico Servizio (personale ATA), la medesima omissione o ritardo è punita con la multa fino a € 103 (art. 362 c.p.).

Tali obblighi decadono solo se si tratta di reati procedibili esclusivamente dietro querela di parte della persona offesa.

3.3.4 Sintesi delle responsabilità specifiche

Il Dirigente Scolastico

Responsabilità Civile (culpa in organizzando): Derivante dalla mancata o inadeguata predisposizione delle misure organizzative, di vigilanza e di prevenzione previste dalla Legge n. 71/2017 e dalle Linee Guida ministeriali (responsabilità omissiva).

Responsabilità Penale: Per omessa o ritardata denuncia all'Autorità Giudiziaria di reati perseguibili d'ufficio di cui sia venuto a conoscenza in qualità di Pubblico Ufficiale.

Responsabilità Amministrativo-Disciplinare: Configurabile in caso di violazione degli obblighi di servizio o delle direttive ministeriali, con conseguente apertura di procedimenti disciplinari interni.

I Docenti

Responsabilità Civile (culpa in vigilando): Legata all'omissione della vigilanza attiva sugli alunni durante le ore di lezione e le attività connesse, o per non aver attivato le procedure preventive previste dal Codice interno (responsabilità omissiva).

Responsabilità Penale: Per omessa o ritardata denuncia di notizie di reato perseguibili d'ufficio, da inoltrarsi tempestivamente al Dirigente Scolastico o direttamente all'Autorità Giudiziaria.

Responsabilità Amministrativo-Disciplinare: Azionabile dall'Amministrazione scolastica qualora la condotta o l'omissione del docente violi i doveri d'ufficio, la deontologia professionale o le disposizioni del CCNL di comparto.

Codice della scuola per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

4.1 Gli organi scolastici permanenti di presidio

In attuazione della Legge 29 maggio 2017, n. 71, del Decreto Ministeriale 13 gennaio 2021, n. 18 (Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo) e delle recenti integrazioni introdotte dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70, l'Istituto prevede l'istituzione e l'operatività di organi scolastici a presidio permanente. Tali presidi, deputati a garantire un monitoraggio costante e interventi tempestivi, si articolano nelle seguenti figure e organismi:

- Il Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo;
- Il Team Antibullismo d'istituto;
- Il Team per l'Emergenza;
- Il Tavolo permanente di monitoraggio (introdotto dalla L. n. 70/2024).

4.1.1. Il Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo

Il Referente scolastico è un organo monocratico previsto dall'articolo 4, comma 3, della Legge n. 71/2017. Individuato dal Dirigente Scolastico tra i docenti dell'istituto nell'ambito dell'autonomia scolastica, ha il compito fondamentale di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, interfacciandosi con tutte le componenti della comunità educante e con i soggetti esterni.

Al fine di garantire l'efficacia delle azioni di istituto, le funzioni e i compiti del Referente scolastico sono strutturati nelle seguenti macro-aree:

1. Coordinamento interno e supporto organizzativo

- Collaborazione e supporto didattico: supporta e coadiuva i docenti dell'Istituto nella gestione delle dinamiche relazionali a rischio e nella progettazione di interventi educativi.
- Vigilanza attiva: collabora stabilmente con il Dirigente Scolastico nella predisposizione e aggiornamento dei piani di vigilanza attiva all'interno dei plessi.
- Sviluppo delle e-policy: lavora in sinergia con l'Animatore Digitale e il Team per l'innovazione digitale per la redazione, l'aggiornamento e la pubblicazione del documento di E-policy dell'Istituto.
- Gestione della modulistica: cura la diffusione e rende accessibile a studenti, famiglie e personale il modello di "Prima segnalazione di caso di (presunto) atto di bullismo e/o cyberbullismo".

2. Monitoraggio, analisi statistica e organi collegiali

- Presidio nei Team di intervento: è membro di diritto del Team Antibullismo e del Team per l'Emergenza d'Istituto.
- Rilevazione e tracciamento: monitora costantemente le segnalazioni e i casi accertati all'interno della scuola.
- Rendicontazione: elabora annualmente i dati statistici relativi ai fenomeni censiti nell'istituto, relazionando periodicamente al Collegio dei Docenti e al Consiglio d'Istituto per indirizzare le scelte programmatiche della scuola.

3. Formazione e sviluppo delle competenze

- Formazione del personale: propone al Collegio dei Docenti percorsi di formazione e aggiornamento specifici sul tema per tutto il personale.
- Formazione istituzionale e autoformazione: partecipa attivamente alle iniziative di formazione promosse dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), dall'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Lombardia e dalle scuole polo o in rete, impegnandosi in un percorso di autoformazione continua.

4. Relazioni interistituzionali e lavoro di rete

- Raccordo con gli Uffici Scolastici: comunica i dati statistici d'istituto ai Referenti degli Uffici Scolastici Regionali e Territoriali, costruendo alleanze operative stabili.
- Reti territoriali: sviluppa e mantiene sinergie con i servizi del territorio, tra cui le Forze dell'Ordine, i servizi sociali, gli psicologi, i pedagogisti e le strutture sanitarie competenti.

4.1.2 Il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza

In conformità con le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Decreto Ministeriale 13 gennaio 2021, n. 18), l'Istituto si dota di due specifici organismi operativi con compiti distinti e complementari: il Team Antibullismo, deputato alla pianificazione strategica e preventiva, e il Team per l'Emergenza, incaricato della gestione sul campo delle situazioni critiche.

1. Il Team Antibullismo

Il Team Antibullismo si configura come l'organo collegiale di indirizzo, pianificazione e coordinamento strategico dell'Istituto.

- **Composizione:** è presieduto e convocato dal Dirigente Scolastico e composto dal Referente dell'area bullismo e cyberbullismo, dall'Animatore Digitale e dalle eventuali figure professionali specialistiche operanti nella scuola, quali lo psicologo d'istituto, il pedagogo o gli operatori socio-sanitari. Nell'ambito della definizione delle linee programmatiche annuali, la composizione del Team viene integrata con la partecipazione del Presidente del Consiglio d'Istituto.
- **Funzioni e competenze:**
 - Pianificazione della prevenzione: individua ed elabora, per ciascun anno scolastico, le strategie e gli interventi d'istituto articolati sui tre livelli preventivi: prevenzione primaria (o universale, rivolta a tutta la comunità scolastica), prevenzione secondaria (o selettiva, per gruppi a rischio) e prevenzione terziaria (o indicata, focalizzata su situazioni specifiche).

- Presa in carico delle segnalazioni: riceve formalmente le schede di “Prima segnalazione di caso di (presunto) atto di bullismo e/o cyberbullismo” inviate dal personale o dalle famiglie, attivando di conseguenza il Team per l’Emergenza.
- Raccordo pedagogico: attiva canali di consultazione e confronto con i docenti Coordinatori di classe degli alunni coinvolti (autore materiale, gregari e vittime).

2. Il Team per l’Emergenza

Il Team per l’Emergenza è una cellula operativa e ristretta, concepita per intervenire tempestivamente e con la massima riservatezza al verificarsi di episodi conclamati o di forte gravità.

- **Composizione:** è presieduto e convocato dal Dirigente Scolastico ed è composto dal Referente dell’area bullismo e cyberbullismo, dal Coordinatore o dai Coordinatori di classe degli studenti coinvolti e dallo psicologo/psicologa d’istituto, ove presente.
- **Funzioni e compiti operativi:**
 - Istruttoria del caso: avvia l’esame della situazione e procede alla mappatura dell’evento attraverso la redazione guidata della “Scheda di valutazione”.
 - Definizione delle azioni interne: individua le misure educative, disciplinari e riparatorie più idonee da intraprendere, condividendole con il rispettivo Consiglio di Classe e coinvolgendo, qualora la specificità informatica del caso lo richieda, l’Animatore Digitale.
 - Attivazione della rete territoriale: nei casi più complessi, attiva i contatti con le istituzioni e le strutture esterne del territorio (servizi sociali, servizi sanitari e psicologici territoriali, Polizia Postale, Carabinieri). In base alle convenzioni stipulate dall’Istituto, coordina l’eventuale inserimento del minore in percorsi di volontariato e riflessione presso associazioni locali, privilegiando logiche riabilitative e riparatorie rispetto a provvedimenti meramente punitivi.
 - Adempimenti giudiziari: qualora la condotta accertata presenti profili di rilevanza penale perseguibili d’ufficio, il Team supporta il Dirigente Scolastico nella predisposizione della formale segnalazione o denuncia all’Autorità Giudiziaria competente.

4.1.3 Il Tavolo permanente di monitoraggio

Introdotta dall’articolo 1 della Legge 17 maggio 2024, n. 70, il Tavolo permanente di monitoraggio rappresenta l’organo collegiale strategico deputato alla supervisione

generale, alla valutazione dell'efficacia delle azioni intraprese e al raccordo partecipativo della comunità scolastica. Istituito nell'ambito dell'autonomia scolastica e in conformità alle Linee di orientamento nazionali, l'organismo garantisce una rappresentanza paritetica e sinergica di tutte le componenti interne ed esterne della scuola.

Del Tavolo fanno infatti parte stabilmente:

- Rappresentanti degli studenti;
- Rappresentanti della componente docente;
- Rappresentanti delle famiglie;
- Esperti di settore ed operatori specialistici del territorio.

4.1.4 Gli altri organi e figure a livello scolastico: ruoli e competenze

Al fine di garantire un modello di prevenzione e contrasto sistemico, l'ordinamento scolastico assegna specifiche responsabilità e competenze a tutte le figure che, a vario titolo, operano all'interno e a supporto dell'istituzione educativa.

1. Il Dirigente Scolastico

In qualità di legale rappresentante dell'Istituzione e Pubblico Ufficiale, il Dirigente Scolastico coordina l'intera governance della sicurezza relazionale e digitale del minorile. Nello specifico:

- **Indirizzo normativo e regolamentare:** emana le linee di indirizzo per l'aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e del Patto di Corresponsabilità Educativa; nomina il Referente d'Istituto e presiede i Team Antibullismo e per l'Emergenza. Elabora, d'intesa con il Referente, il Regolamento d'Istituto contro il bullismo e il cyberbullismo, ancorandolo ai principi della giustizia riparativa e del supporto alle vittime.
- **Reti territoriali e informative:** sottoscrive protocolli e intese con i servizi del territorio (Forze dell'Ordine, servizi sociali, ATS/ASST, uffici minorili) e garantisce la massima trasparenza informativa verso le famiglie, anche tramite apposite sezioni del portale web istituzionale.
- **Adempimenti e tutele d'urgenza:** ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 71/2017, qualora non si configuri un reato procedibile d'ufficio, informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti in casi di cyberbullismo, attivando i relativi percorsi rieducativi. In presenza di ipotesi di reato perseguibili a querela di parte ha l'obbligo di convocare le famiglie, mentre di fronte a notizie di reato procedibili d'ufficio provvede all'immediata denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria.

2. Il Consiglio d'Istituto

Il Consiglio d'Istituto esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di approvazione deliberativa:

- **Ratifica regolamentare:** discute e approva formalmente il Regolamento d'Istituto e le relative sezioni dedicate alle sanzioni disciplinari di natura riparativa e formativa.
- **Sostegno al Patto Educativo:** promuove e ratifica il Patto di Corresponsabilità Educativa, validando il quadro di alleanza strategica tra l'istituzione scolastica e le famiglie.

3. Il Collegio dei Docenti

Il Collegio esercita le proprie competenze in materia di programmazione didatticoeducativa e pedagogica:

- **Integrazione del PTOF:** struttura i moduli didattici curricolari ed extracurricolari dedicati alla prevenzione primaria/universale (compresa l'educazione digitale) e approva le azioni indicate per la gestione delle emergenze.
- **Validazione dei protocolli e formazione:** delibera e approva i protocolli operativi di segnalazione promossi dal Team Antibullismo, pianificando i percorsi di formazione e aggiornamento specialistico per il personale docente e gli studenti, anche in collaborazione con enti e servizi del territorio.

4. Il Personale Docente

La componente docente rappresenta la prima linea di osservazione e intercettazione del disagio:

- **Obbligo di segnalazione:** tutti i docenti del plesso, sia di cattedra sia di sostegno, qualora vengano a conoscenza (direttamente o indirettamente) di condotte prevaricatrici o vessatorie, hanno il dovere d'ufficio di inoltrare immediata segnalazione scritta al Referente scolastico o al Team Antibullismo, astenendosi da iniziative isolate e uniformandosi alle strategie d'istituto.

5. I Coordinatori dei Consigli di Classe

Il Coordinatore di classe esercita funzioni di monitoraggio pedagogico e di raccordo documentale:

- **Presidio del curriculum:** verifica l'effettiva attuazione degli obiettivi educativi e antibullismo all'interno della programmazione della classe.
- **Verbalizzazione e tracciabilità:** cura la precisa registrazione nei verbali dei Consigli di Classe di ogni eventuale episodio segnalato, delle sanzioni deliberate,

dei percorsi di recupero intrapresi e delle collaborazioni attivate con l'equipe psicopedagogica, le Prefetture, le Forze dell'Ordine o gli enti locali.

6. I Collaboratori Scolastici

Il personale ausiliario costituisce un presidio strategico per la vigilanza degli spazi complementari alla didattica:

- **Vigilanza attiva nei punti critici:** esercita un monitoraggio attento e costante nei locali e nei momenti a minor supervisione docente, quali i corridoi durante il cambio dell'ora, i servizi igienici, le mense, gli spogliatoi delle palestre e le aree esterne durante le ricreazioni.
- **Intervento e segnalazione:** interviene tempestivamente per interrompere condotte violente o prevaricatorie in atto, applicando le modalità di contenimento previste dal Regolamento d'Istituto, e riferisce senza indugio al Dirigente Scolastico o ai Team di presidio ogni comportamento anomalo riscontrato. Partecipa, inoltre, alle specifiche sessioni di formazione organizzate dalla scuola.

7. Le Famiglie

I genitori o i tutori legali sono partner indispensabili nel processo di co-educazione:

- **Alleanza educativa e corresponsabilità:** sono chiamati a sottoscrivere il Patto di Corresponsabilità Educativa, prendendo formale visione del Regolamento d'Istituto e delle conseguenze civili e penali derivanti da condotte illecite dei minori.
- **Collaborazione attiva:** partecipano ai percorsi di informazione e sensibilizzazione promossi dalla scuola e collaborano attivamente con i docenti sia nella fase di prevenzione sia nella gestione e risoluzione delle situazioni acute.

8. Le Studentesse e gli Studenti

Gli alunni sono i soggetti centrali dell'azione di cittadinanza attiva e democratica promossa dal Codice:

- **Partecipazione e tutela dei pari:** partecipano attivamente ai moduli formativi e alle iniziative di sensibilizzazione. Sono chiamati a scardinare le logiche di omertà o passività, segnalando tempestivamente agli adulti di riferimento i casi di sofferenza o prevaricazione di cui sono testimoni, e offrendo supporto e solidarietà ai compagni in condizioni di fragilità.
- **Peer Education:** nella Scuola Secondaria di Primo Grado, collaborano attivamente alla progettazione e alla realizzazione di percorsi di educazione tra

pari (peer education), diventando promotori in prima persona di modelli comunicativi non violenti e inclusivi.

Procedure per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

5.1 I livelli di prevenzione

In conformità con gli standard definiti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e recepiti dalle Linee di orientamento ministeriali, l'Istituto opera attraverso una strategia d'intervento strutturata su più livelli. Per prevenzione si intende l'insieme delle azioni coordinate volte a promuovere il benessere relazionale, preservare la salute psicofisica degli alunni e intercettare precocemente ogni forma di disagio o devianza prima che si stabilizzi in condotte patologiche.

Il piano di prevenzione dell'Istituto si articola in tre livelli complementari, ciascuno caratterizzato da target, finalità e moduli operativi specifici:

1. Prevenzione primaria (o Universale)

La prevenzione primaria si rivolge alla totalità della popolazione scolastica (studenti, docenti, personale ATA e famiglie). Il suo obiettivo fondamentale è promuovere un clima culturale e relazionale positivo, improntato al rispetto reciproco, all'inclusione e allo sviluppo di un profondo senso di comunità. Questo livello è indispensabile per sollecitare un processo di responsabilizzazione etica e di cittadinanza attiva all'interno della cosiddetta "maggioranza silenziosa" degli spettatori.

Le principali azioni e attività possibili comprendono:

- Integrazione curricolare: sviluppo di moduli didattici e percorsi transdisciplinari incentrati sulla consapevolezza emotiva, l'alfabetizzazione digitale e l'empatia, avvalendosi di strumenti multimediali, letture mirate, proiezioni cinematografiche ed analisi di casi d'attualità.
- Iniziative collettive e cittadinanza attiva: coinvolgimento degli studenti in eventi di sensibilizzazione e progettazione partecipata, quali Hackathon d'istituto, provinciali o regionali. Queste metodologie attivano le energie creative dei ragazzi, coniugando socializzazione positiva e competenze di educazione civica.

- Dibattiti e Politiche Scolastiche: organizzazione di tavole rotonde e dibattiti guidati volti a stimolare lo spirito critico, la corretta argomentazione e la co-costruzione di regole di classe e di "politiche d'istituto" condivise.

2. Prevenzione secondaria (o Selettiva)

La prevenzione secondaria si focalizza su specifici gruppi di popolazione scolastica identificati come "a rischio" a causa di particolari fattori individuali, ambientali, socioeconomici o sistemici, oppure laddove si registrino le primissime manifestazioni latenti del fenomeno.

Le strategie operative per lavorare sulle situazioni a rischio prevedono:

- Valutazione e screening del disagio: predisposizione di monitoraggi e osservazioni mirate per valutare l'incidenza dei segnali di disagio personale, relazionale o familiare all'interno dei gruppi classe.
- Piani di intervento sistemici e precoci: attivazione di percorsi di ascolto, orientamento e vicinanza pedagogica in stretta sinergia con i servizi specialistici del territorio. Il coinvolgimento coordinato di insegnanti, famiglie e alunni è finalizzato a intercettare precocemente le difficoltà prima che sfocino in veri e propri atti di prevaricazione.

3. Prevenzione terziaria (o Indicata)

La prevenzione terziaria interviene in presenza di situazioni emergenziali in cui il problema è già manifesto, conclamato e in stato avanzato (definito come "fase acuta"). Si tratta di interventi altamente individualizzati e mirati, rivolti sia ai singoli soggetti direttamente implicati (autore, gregari, vittima) sia all'intero gruppo classe direttamente scosso dagli episodi di violenza o cyberbullismo.

A questo livello, le azioni sono demandate alle unità operative specialistiche della scuola — il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza — supportate, ove possibile, da psicologi, pedagogisti e personale dell'ambito socio-sanitario.

L'efficacia della gestione dei casi acuti si articola in quattro passaggi procedurali obbligatori:

- **Fase 1 - Presa in carico:** tempestiva raccolta della segnalazione ufficiale tramite la modulistica interna e formale attivazione dell'istruttoria da parte dei Team di presidio.
- **Fase 2 - Approfondimento diagnostico:** analisi dettagliata della situazione relazionale e digitale per decodificare le caratteristiche del fenomeno, l'asimmetria di potere e la gravità del danno causato.

- **Fase 3 - Gestione terapeutica ed educativa:** scelta e attuazione degli interventi correttivi più idonei. Questi possono comprendere percorsi rieducativi individuali, moduli di mediazione e riparazione del danno, interventi di ripristino del clima emotivo del gruppo classe e presa in carico intensiva e a lungo termine delle dinamiche familiari coinvolte.
- **Fase 4 - Monitoraggio longitudinale:** verifica costante e sistematica della situazione nel tempo per valutare la tenuta e l'efficacia degli interventi attuati, prevenendo potenziali ricadute o ritorzioni.

5.1.1 La prevenzione primaria (o Universale)

La prevenzione primaria risponde alla necessità di strutturare un ecosistema scolastico sano, inclusivo e sicuro. La sua finalità principale è promuovere la consapevolezza diffusa e la corresponsabilità etica tra gli studenti, il personale della scuola e le famiglie, agendo prima che si inneschino dinamiche relazionali disfunzionali.

A tal fine, le iniziative sistemiche intraprese dall'Istituto mirano a:

- Sviluppare la cultura del rispetto: incrementare la sensibilità e la conoscenza critica dei fenomeni di prevaricazione e dei rischi digitali attraverso la programmazione curricolare transdisciplinare, avvalendosi di letture mirate, rassegne cinematografiche, analisi di articoli e supporti multimediali.
- Co-costruire la cittadinanza scolastica: responsabilizzare attivamente gli studenti guidandoli nella definizione di regole di comportamento condivise e nella strutturazione di "politiche scolastiche" contro l'illegalità e la violenza verbale o fisica.
- Promuovere la socializzazione positiva: coinvolgere gli alunni in progetti collettivi di sensibilizzazione, concorsi creativi ed esperienze associative volte a valorizzare le competenze sociali, la creatività e l'esercizio attivo della cittadinanza.

5.1.2 La prevenzione secondaria (o Selettiva)

La prevenzione secondaria o selettiva si attiva laddove si riscontrino palesi segnali di criticità o tensioni relazionali all'interno di specifici gruppi-classe, anche in assenza di atti conclamati di bullismo o cyberbullismo. Questo livello d'intervento è interamente demandato alla responsabilità pedagogica del Consiglio di Classe, il quale opera per

ripristinare un clima positivo, improntato al rispetto reciproco, alla solidarietà e alla pacifica convivenza.

Le azioni operative e coordinabili dal Consiglio di Classe si articolano in quattro macroaree:

1. Monitoraggio clinico-pedagogico e regole di classe

- Osservazione sistematica: monitoraggio attento e costante dei comportamenti a rischio e dei segnali di vulnerabilità emotiva, finalizzato a identificare precocemente potenziali profili di aggressori o vittime.
- Presidio normativo e condanna del disvalore: espressione di una ferma e unanime condanna di ogni forma di sopraffazione, intolleranza o discriminazione, unita alla definizione di semplici ma inderogabili regole comportamentali che l'intero gruppo-classe è tenuto a osservare.

2. Interventi psicopedagogici e didattica relazionale

- Sviluppo delle competenze socio-affettive: potenziamento dell'intelligenza emotiva e relazionale degli studenti tramite percorsi dedicati all'educazione all'affettività e alla gestione dei conflitti.
- Metodologie cooperative e di simulazione: utilizzo sistematico del cooperative learning e di tecniche socio-drammatiche quali il role-playing, per destrutturare le gerarchie negative, ridurre l'isolamento sociale e stimolare comportamenti prosociali e solidali.
- Peer-education ed esperti esterni: attivazione di programmi di educazione tra pari (peer-education) e organizzazione di riflessioni guidate in classe, facilitate anche da testimonianze dirette, proiezioni mirate o incontri specialistici con psicologi, pedagogisti e professionisti dell'area giuridico-legale.

3. Corresponsabilità e coinvolgimento delle famiglie

- Comunicazione e trasparenza: attivazione di canali formali e tempestivi di informazione verso le famiglie del gruppo-classe interessato dalle criticità.
- Sinergia educativa: coinvolgimento attivo dei genitori sia nelle dinamiche di monitoraggio sia attraverso la partecipazione a percorsi formativi e incontri di sensibilizzazione condotti con il supporto di esperti del settore (psicologi, pedagogisti, avvocati).

4. Sensibilizzazione d'Istituto e tracciabilità • Giornate tematiche: partecipazione attiva della classe alla “Giornata del rispetto”, alla “Giornata nazionale contro il

bullismo e il cyberbullismo” e a tutte le iniziative d'istituto volte a promuovere la socialità e la cittadinanza democratica.

- Rendicontazione d'ufficio: dell'efficacia e della tenuta di tali azioni risponde l'intero Consiglio di Classe. Il Docente Coordinatore ha l'obbligo di monitorare costantemente la situazione e di riferire periodicamente per iscritto l'andamento delle procedure al Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo.

5.1.3 La prevenzione terziaria: la gestione dei casi acuti di bullismo

La prevenzione terziaria si configura come l'insieme dei protocolli d'urgenza e di emergenza da attivare immediatamente di fronte a episodi conclamati e manifesti di bullismo o cyberbullismo (denominati "casi acuti").

In presenza di tali emergenze, la titolarità della gestione della situazione è assunta in via esclusiva dal Team per l'Emergenza d'Istituto.

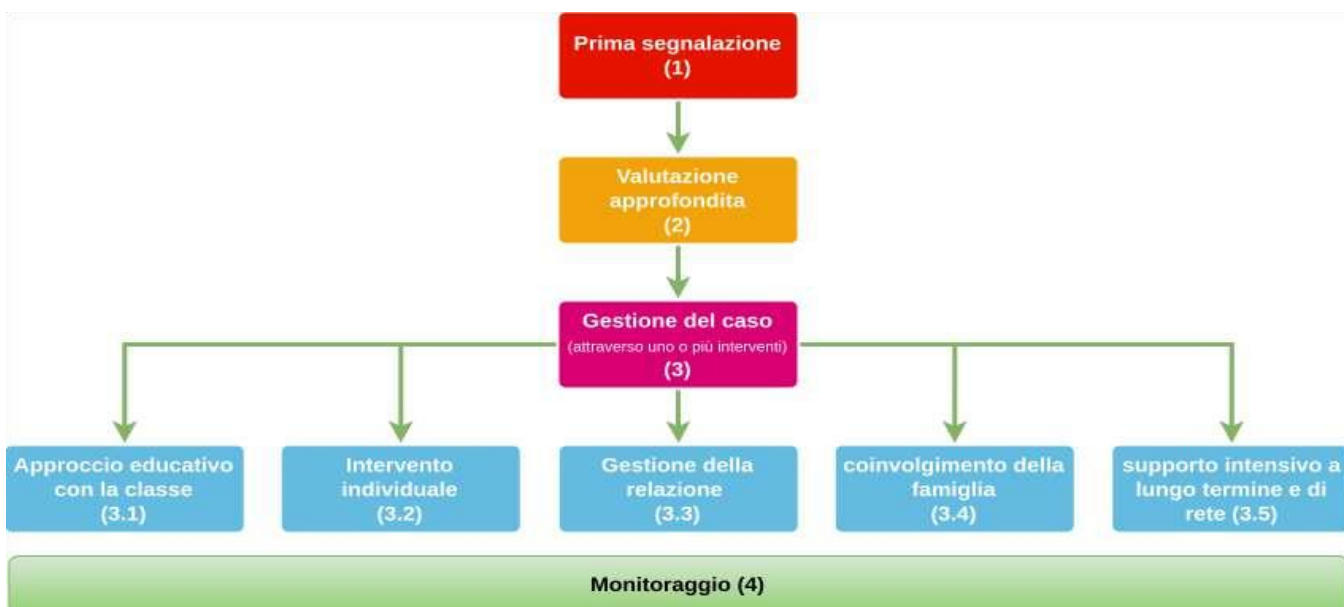
L'attivazione tempestiva e rigorosa delle procedure d'intervento persegue quattro obiettivi fondamentali e inderogabili:

- **Tutela e protezione della vittima:** interrompere immediatamente la condotta prevaricatrice, isolare la minaccia e approntare specifiche misure di sostegno psicopedagogico volte ad alleviare la sofferenza della vittima e garantirne la sicurezza all'interno dell'ambiente scolastico.
- **Responsabilizzazione dell'autore materiale:** avviare percorsi rigidi di riflessione guidata e sanzioni a carattere riparativo-educativo, costringendo il bullo (o il gruppo di complici) a prendere piena coscienza della gravità del danno causato e delle conseguenze legali e morali delle proprie azioni.
- **Presidio del valore etico del gruppo-classe:** dimostrare alla totalità degli studenti e alla comunità scolastica che nessun atto di prevaricazione o violenza è tollerato dall'Istituzione, riaffermando l'autorità educativa della scuola ed eliminando ogni percezione di impunità o omertà.
- **Consolidamento del patto di fiducia con le famiglie:** offrire un segnale tangibile e professionale ai genitori dei minori coinvolti, e all'intera comunità scolastica, dimostrando che la scuola possiede protocolli chiari, competenze specialistiche e strumenti normativi idonei a gestire, risolvere e monitorare con efficacia le situazioni di crisi.

PROCEDURA DA ATTIVARE IN CASO DI EPISODI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

La procedura in caso di atti di bullismo e di cyberbullismo prevede quattro fasi:

1. Prima segnalazione
2. Valutazione approfondita
3. Gestione del caso attraverso uno o più interventi
4. Monitoraggio



6.1 Fase 1: La prima segnalazione

La ricezione e la tempestiva catalogazione di una segnalazione, sia essa riferita a un episodio conclamato o a un presunto scenario di rischio, costituiscono il presupposto fondamentale di tutto il protocollo d'intervento.

Questa prima fase persegue tre obiettivi prioritari:

- **Attivazione del protocollo:** avviare formalmente il processo di attenzione, verifica e successiva valutazione clinico-pedagogica del caso.
- **Tutela preventiva e contrasto alla sottovalutazione:** impedire che qualsiasi manifestazione di sofferenza, disagio o emarginazione espressa dagli alunni venga ignorata, minimizzata o derubricata a "ragazzata".
- **Presa in carico istituzionale:** garantire che la situazione segnalata entri immediatamente nel perimetro di responsabilità e monitoraggio degli organi preposti della scuola.

Modalità di inoltro e canali di segnalazione

La prima segnalazione può essere promossa da qualunque soggetto appartenga o interagisca con la comunità scolastica: la vittima stessa, i genitori o tutori legali, gli studenti testimoni, il personale docente e il personale ATA.

L'atto di segnalazione deve essere formalizzato preferibilmente attraverso la compilazione dell'apposito modello predisposto dall'Istituto ("Allegato 1: Prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo").

Per garantire la massima accessibilità e la tutela della riservatezza, l'Istituto predispone un duplice canale di raccolta:

1. **Canale cartaceo riservato:** la scheda compilata deve essere inserita nell'apposito contenitore protetto, contrassegnato dalla dicitura "STOP al Bullismo", presente nell'atrio d'ingresso di ciascun plesso dell'Istituto.
2. **Catena di custodia e trasmissione:** al termine delle attività didattiche giornaliere, il Responsabile di Plesso (o il Collaboratore del Dirigente in sua vece) provvede al prelievo delle schede, al loro inserimento in busta sigillata e alla contestuale consegna alla segreteria didattica, che ne cura l'immediato smistamento a un membro del Team Antibullismo in servizio.

Flusso informativo e attivazione degli organi di presidio

Si specifica che la ricezione della prima segnalazione non determina l'automatica qualificazione del fatto come "atto di bullismo", ma vincola l'Istituzione all'apertura immediata di un'istruttoria approfondita.

Il flusso informativo interno si articola secondo i seguenti passaggi obbligatori:

- **Notifica interna al Team:** il componente del Team Antibullismo che riceve la segnalazione ne dà immediata comunicazione scritta agli altri membri del Team, al Dirigente Scolastico (o al Collaboratore Vicario) e ai docenti Coordinatori di classe sia della vittima sia del presunto autore/i delle condotte.
- **Convocazione d'urgenza:** il Dirigente Scolastico, preso atto della segnalazione, rimetterà ufficialmente il fascicolo al Referente d'Istituto per l'area bullismo e

cyberbullismo, il quale provvederà ipso facto a contattare e insediare il Team per l'Emergenza per l'avvio della successiva fase di valutazione.

6.2 Fase 2: La valutazione approfondita e l'istruttoria

La fase di valutazione approfondita costituisce l'attività istruttoria vera e propria, finalizzata a decodificare le dinamiche oggettive e soggettive dell'evento segnalato. Tale procedura deve essere avviata d'urgenza da parte del Team per l'Emergenza entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal deposito della prima segnalazione.

Gli obiettivi primari di questa fase riguardano:

- **Qualificazione del fenomeno:** raccogliere informazioni dettagliate sull'accaduto per accertare la presenza dei tratti distintivi del bullismo (intenzionalità, persistenza nel tempo, asimmetria di potere).
- **Analisi della gravità:** valutare la tipologia e l'entità delle condotte prevaricatorie poste in essere.
- **Valutazione del danno e del rischio:** stimare l'impatto emotivo e il livello di sofferenza della vittima, analizzando contestualmente i fattori di rischio psicologico e comportamentale dell'autore/i.
- **Determinazione dell'intervento:** assumere decisioni tempestive, condivise e mirate per la risoluzione e la gestione del caso.

Il protocollo dei colloqui e lo schema d'intervento

In conformità con le indicazioni metodologiche fornite dalle Linee di orientamento ministeriali, il Team per l'Emergenza procede all'esame della situazione attraverso un'articolata serie di colloqui.

Essendo ogni scenario unico, l'ordine cronologico e la strutturazione delle audizioni protette vengono modulati di volta in volta in base alla specificità del caso, seguendo lo schema generale sotto riportato:

1. **Colloquio individuale con lo studente vittima:** condotto in un ambiente protetto e non giudicante, per accogliere il disagio e mappare gli episodi.
2. **Colloquio individuale con il presunto autore (bullo):** finalizzato all'analisi dei fatti e alla prima attivazione di processi di responsabilizzazione.

3. **Colloquio collettivo con il gruppo dei pari (gregari):** attivabile qualora l'aggressione sia di natura grupale, per analizzare le dinamiche di rinforzo e disinnescare l'effetto trascinamento.
4. **Colloquio congiunto (vittima-autore):** misura puramente opzionale e successiva, attivabile esclusivamente qualora sussistano le piene condizioni emotive, psicologiche e di consapevolezza da parte di entrambi i minori. È tassativamente vietata la mediazione forzata in presenza di forte asimmetria o trauma non elaborato.
5. **Coinvolgimento formale dei genitori:** convocazione separata e protetta delle famiglie dei minori coinvolti per condividere le risultanze e attivare l'alleanza educativa.

Tutte le risultanze e le informazioni raccolte durante l'istruttoria vengono formalizzate, catalogate e sintetizzate attraverso la compilazione della specifica "Scheda di valutazione" (Allegato 2).



6.3 Fase 3: La scelta dell'intervento e della gestione del caso

Terminata l'istruttoria della valutazione approfondita, il Team per l'Emergenza determina il livello di priorità e definisce la strategia d'intervento più idonea. L'adozione delle misure risponde a un criterio di proporzionalità pedagogica e rigore sanzionatorio, differenziandosi in base all'effettivo accertamento dei fatti:

- **Esito negativo** (Fatti non configurabili come bullismo/cyberbullismo): qualora l'istruttoria escluda la presenza di dinamiche persecutorie, asimmetrie di potere o intenzionalità vessatoria, non si procede ad alcuna azione sanzionatoria o d'emergenza. Il caso viene archiviato e la situazione viene ricondotta nell'alveo della gestione didattica ordinaria e dei piani di prevenzione primaria (universale) d'istituto.
- **Esito positivo** (Fatti confermati da evidenze oggettive): qualora le prove e le testimonianze raccolte confermino l'esistenza di atti di bullismo o cyberbullismo, il Dirigente Scolastico dispone l'immediata convocazione straordinaria del Consiglio di Classe. Il Consiglio, valutata la gravità complessiva della situazione in riferimento a tutti gli attori coinvolti (vittima, autore materiale, gregari e contesto del gruppo-classe), delibera l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari e l'attivazione dei percorsi rieducativi.

Al fine di garantire l'efficacia e la tempestività delle azioni, la gestione del caso viene calibrata su tre distinti livelli di priorità:

Livello 1: Priorità Bassa (Episodi isolati o a bassa intensità)

- **Contesto:** dinamiche conflittuali iniziali o prevaricazioni lievi e non sistematiche, prive di elementi di violenza fisica o psicologica grave.
- **Strategia d'intervento:** si privilegiano sanzioni interne e temporanee, fortemente orientate alla giustizia riparativa (es. attività di riordino o supporto alla comunità scolastica). Parallelamente, si attivano brevi percorsi di riflessione guidata con il Coordinatore di classe o lo psicologo d'istituto per stimolare l'empatia dell'autore e monitorare il ripristino del benessere della vittima.

Livello 2: Priorità Media (Condotte sistematiche o di media gravità)

- **Contesto:** atti di bullismo o cyberbullismo reiterati nel tempo (es. denigrazione continuativa, esclusione sociale coordinata, molestie digitali ripetute) che determinano un palese stato di ansia e isolamento della vittima.
- **Strategia d'intervento:** il Consiglio di Classe delibera sanzioni disciplinari più severe, quali l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo limitato, da convertire, laddove possibile, in attività socialmente utili all'interno dell'istituto. Si avvia un intervento psicopedagogico strutturato sul gruppo-classe per

scardinare l'omertà e si attivano incontri obbligatori di corresponsabilità con le famiglie dei minori coinvolti.

Livello 3: Priorità Alta (Casi acuti di eccezionale gravità o rilevanza penale)

- **Contesto:** episodi caratterizzati da violenza fisica, minacce gravi, estorsioni, furto d'identità telematico o diffusione illecita di materiale a sfondo sessuale (sexting/revenge porn), con totale compromissione della sicurezza e della salute psichica della vittima.
- **Strategia d'intervento:** si attiva immediatamente il protocollo di massima urgenza. Il Consiglio di Classe delibera il massimo rigore sanzionatorio previsto dal Regolamento (allontanamento prolungato dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale nei casi previsti dallo Statuto degli Studenti).

In parallelo, scattano gli adempimenti di legge inderogabili: il Dirigente Scolastico inoltra immediata denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria per i reati perseguibili d'ufficio e attiva le procedure di emergenza con i servizi sociali, l'ATS e le Forze dell'Ordine (Polizia Postale o Carabinieri) per la presa in carico e la protezione della vittima.

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE
Codice verde	Codice giallo	Codice rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete

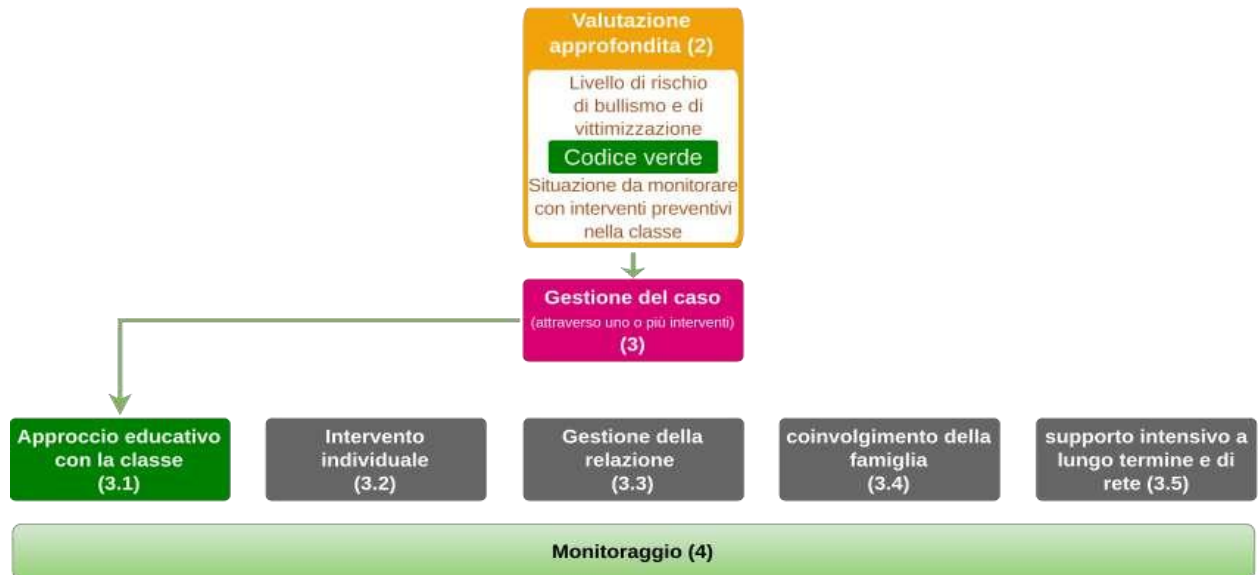
● Fonte: Piattaforma Elisa - Università degli Studi di Firenze

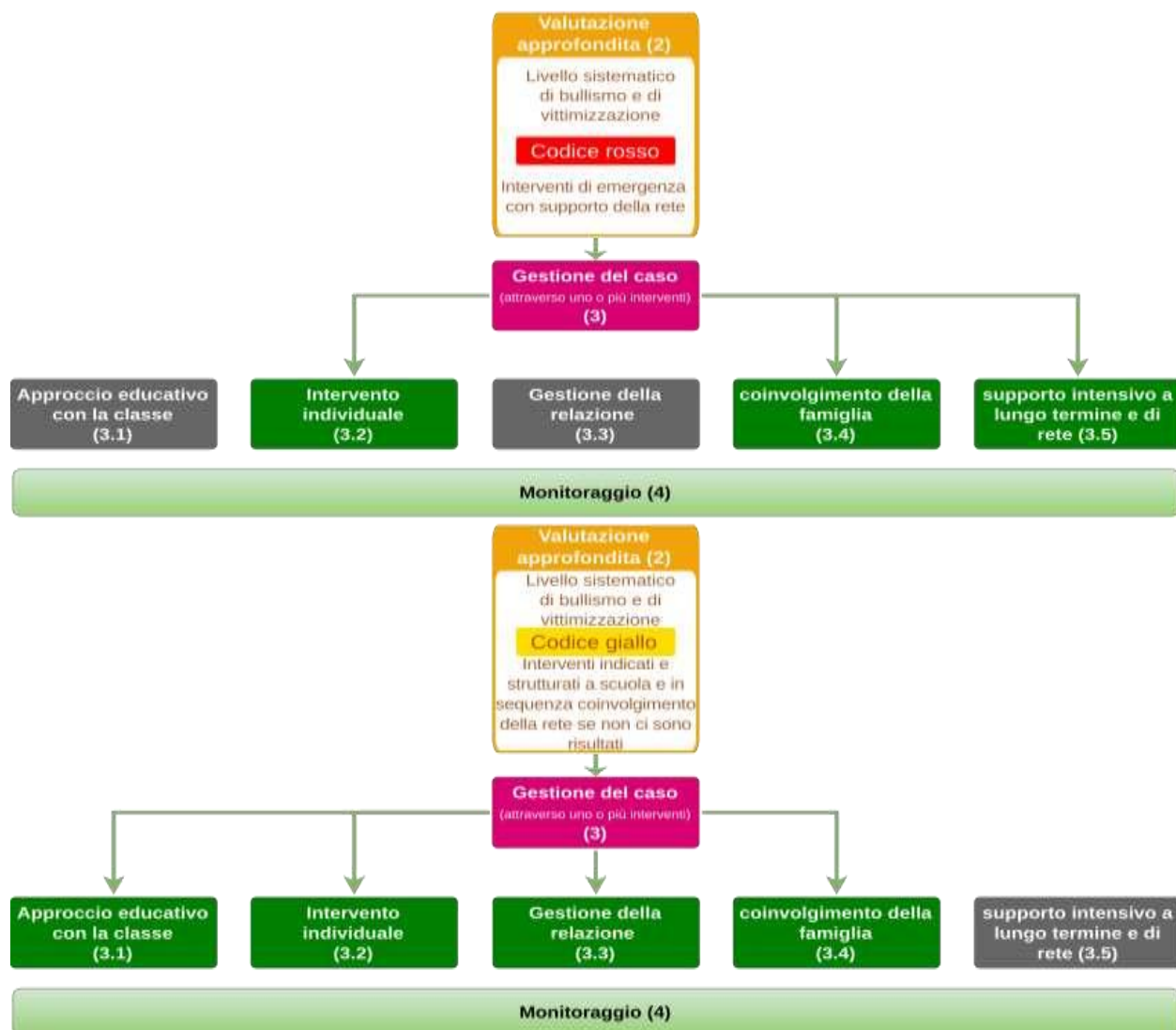
Sulla base del livello di priorità e di rischio precedentemente ponderato (basso, medio o alto), il Team per l'Emergenza definisce e pianifica la strategia d'intervento più idonea alla risoluzione della criticità. Tale progettazione viene calibrata sia sulle esigenze specifiche dei minori coinvolti sia sulle risorse professionali, interne ed esterne, che l'Istituzione Scolastica può concretamente attivare.

Le opzioni di intervento e gestione, combinabili tra loro secondo un principio di flessibilità e proporzionalità pedagogica, si articolano nelle seguenti direttrici operative:

- approccio educativo con la classe;

- intervento individuale, rivolto al bullo e alla vittima;
- gestione della relazione;
- coinvolgimento della famiglia;
- supporto intensivo a lungo termine e di rete.





CODICE VERDE	3.1 approccio educativo con la classe	Insegnanti di classe
CODICE GIALLO	3.1 approccio educativo con la classe	Insegnanti di classe

	3.2 intervento individuale	Psicologo della scuola, Insegnante con competenze trasversali
	3.3 gestione della relazione	Psicologo della scuola, Insegnante con competenze trasversali, Team Bullismo
	3.4 coinvolgimento della famiglia	Dirigente Scolastico, Team Bullismo
CODICE ROSSO	3.2 intervento individuale	Psicologo della scuola Insegnante con competenze trasversali
	3.4 coinvolgimento della famiglia	Dirigente Scolastico Team Bullismo
	3.5 supporto a lungo termine e di rete e applicazione di quanto previsto dal regolamento di Istituto	Accesso ai servizi del territorio tramite Dirigente Scolastico, Team Bullismo, Famiglia

6.3.1 Operatività per codici di rischio e flussi procedurali

L'Istituto adotta un sistema di classificazione del rischio a codici colore (Verde, Giallo, Rosso) per determinare l'intensità della risposta istituzionale e definire le azioni obbligatorie a carico degli organi scolastici.

- Scenario A: livello di rischio "CODICE VERDE" (Criticità lieve o isolata)

Qualora i fatti siano ascrivibili a un livello di rischio basso, non si attiva la procedura d'emergenza straordinaria. La gestione viene demandata al Consiglio di Classe, che inserisce la problematica all'interno della programmazione didattica ordinaria, attuando un approccio educativo mirato con l'intero gruppo-classe per ripristinare il corretto clima relazionale.

- Scenario B: livello di rischio "CODICE GIALLO" o "CODICE ROSSO" (Criticità media e alta)

In presenza di elementi che configurino un rischio medio (Giallo) o elevato/urgente (Rosso), il protocollo vincola le figure di presidio all'attivazione immediata e sequenziale delle seguenti fasi operative:

- **1. Convocazione della famiglia della vittima:** il Docente Coordinatore di classe convoca formalmente i genitori o i tutori del minore leso. Durante l'incontro vengono esposti i fatti accertati, viene garantito il pieno supporto psicopedagogico dell'Istituzione e si concordano le misure di tutela e le modalità di risoluzione per garantire la sicurezza dello studente.
- **2. Convocazione della famiglia dell'autore (bullo):** il Coordinatore di classe convoca separatamente i genitori o i tutori del presunto responsabile. Nel corso del colloquio vengono descritte le condotte contestate, si preannuncia l'apertura del procedimento disciplinare, si offre il supporto necessario per affrontare il disagio e si valuta l'attivazione di percorsi di sostegno personalizzato.
- **3. Convocazione straordinaria del Consiglio di Classe:** il Dirigente Scolastico dispone la riunione d'urgenza dell'organo collegiale per deliberare sulla strategia d'intervento e sulle sanzioni:
 - In caso di Codice Giallo: il Consiglio seleziona le misure idonee tra le tipologie d'intervento 3.1 (Approccio d'classe), 3.2 (Intervento individuale), 3.3 (Gestione della relazione) e 3.4 (Coinvolgimento familiare).
 - In caso di Codice Rosso: l'intervento viene limitato alle opzioni ad alta intensità 3.2 (Intervento individuale), 3.4 (Coinvolgimento familiare) e 3.5 (Supporto intensivo a lungo termine e di rete).
 - Contestualmente, il Consiglio delibera la sanzione disciplinare proporzionata da irrogare allo studente responsabile.

- **4. Verbalizzazione e tracciabilità amministrativa:** il Coordinatore di classe ha l'obbligo di registrare dettagliatamente nei verbali formali del Consiglio di Classe la cronistoria del caso, la natura degli atti, le sanzioni comminate, le attività rieducative e riparatorie deliberate, nonché le collaborazioni attivate con l'equipe psicologica interna, gli enti di rete territoriale o le Forze dell'Ordine.
- **5. Comunicazione formale del provvedimento:** il Dirigente Scolastico provvede all'invio di una notifica scritta e formale ai genitori dell'alunno sanzionato, esplicitando le decisioni assunte e le motivazioni espresse dal Consiglio di Classe.

6.3.2 Misure di tutela superiore e adempimenti di legge esterni

Laddove l'azione educativa interna risulti insufficiente o si scontra con l'ostruzionismo del nucleo familiare, l'Istituto attiva i canali di protezione esterni:

- **Attivazione dei Servizi Sociali:** qualora la famiglia dell'autore manifesti un atteggiamento non collaborativo, oppositivo o giustificazionista, oppure emergano evidenti indicatori di fragilità genitoriale, inadeguatezza educativa o recidività nei comportamenti del minore, il Dirigente Scolastico provvede all'immediata segnalazione del nucleo familiare ai Servizi Sociali del Comune di residenza.
- **Segnalazione penale:** in presenza di condotte che integrino reati perseguibili d'ufficio, resta fermo l'obbligo del Dirigente Scolastico di sporgere immediata denuncia formale all'Autorità Giudiziaria.
- **Misure rieducative ex L. n. 70/2024** (Codice Rosso e casi di recidiva): ai sensi dell'articolo 1, lettera e) della Legge 17 maggio 2024, n. 70, nei casi di eccezionale gravità, di fronte a condotte reiterate o qualora i percorsi riparatori e sanzionatori messi in campo dalla scuola non abbiano prodotto esiti positivi, il Dirigente Scolastico investe formalmente le autorità competenti. Tale segnalazione è finalizzata all'attivazione da parte del Tribunale per i minorenni delle misure rieducative e dei progetti riparativi di intervento (previsti dall'art. 25 del R.D.L. n. 1404/1934), ponendo il minore sotto la direzione e il controllo coattivo dei servizi sociali per i minorenni.

6.3.3 L'approccio educativo con il gruppo-classe (Codice Verde o Giallo)

L'approccio educativo d'aula si configura come un intervento di tipo sistemico-relazionale, finalizzato a sensibilizzare e responsabilizzare l'intero gruppo-classe rispetto alle dinamiche prevaricatorie latenti o emergenti. L'azione mira a decodificare le emozioni implicate, analizzare le conseguenze a breve e lungo termine delle condotte disfunzionali e, in particolar modo, scardinare i meccanismi di isolamento valorizzando il ruolo attivo della "maggioranza silenziosa" degli spettatori.

Il Team per l'Emergenza coadiuva e supporta i docenti del Consiglio di Classe nella progettazione e nell'implementazione di questo modulo d'intervento, che si avvale di

metodologie attive quali approfondimenti letterari, supporti multimediali, brainstorming, cooperative learning e tecniche socio-drammatiche di role-playing.

L'attivazione dell'approccio educativo con la classe è indicata e raccomandabile in presenza delle seguenti condizioni:

- **Coinvolgimento sistemico:** l'intero gruppo-classe risulta, a vario titolo (attivo, passivo o di rinforzo), implicato o scosso dall'accaduto.
- **Bassa o media gravità:** la fase di valutazione approfondita ha rilevato un livello di rischio circoscritto (Codice Verde o Giallo), in cui l'intensità della sofferenza della vittima e la pervasività delle condotte non richiedono misure di isolamento d'urgenza.
- **Presenza di risorse relazionali:** all'interno del gruppo sono identificabili elementi positivi e pro-sociali di cui la vittima si fida, i quali possono essere attivati, orientati e responsabilizzati per strutturare una rete interna di protezione e supporto.

Linee metodologiche e pedagogiche dell'intervento

Per garantire l'efficacia dell'intervento educativo, i docenti devono calibrare l'azione sulla specificità del contesto classe, orientando l'attività secondo i seguenti vettori pedagogici:

- **Lettura clinica del disagio:** le manifestazioni comportamentali disfunzionali o aggressive non vanno interpretate come meri atti disciplinari, bensì decodificate come espressione di fragilità emotiva, deficit di attenzione o difficoltà nel riconoscimento dei propri e altrui stati affettivi. L'intervento deve configurarsi come risposta a una richiesta d'aiuto latente.
- **Educazione al conflitto e assertività:** il ruolo del personale educativo è promuovere la capacità di elaborare e superare i conflitti fisiologici attraverso il confronto democratico e la negoziazione. Gli studenti vengono guidati all'adozione di uno stile comunicativo di tipo assertivo, capace di esprimere le proprie ragioni nel pieno rispetto dell'alterità.
- **Potenziamento della risorsa "gruppo":** il consolidamento di relazioni basate sull'ascolto empatico produce un circolo virtuoso che rinforza le competenze di autoregolazione e relazionali del singolo. Una classe socialmente competente sviluppa una forte coesione interna, ottimizza i processi di apprendimento collaborativo e si focalizza su traguardi cooperativi comuni.

In sintesi, la promozione di un clima d'aula sereno e coeso si traduce nella più efficace strategia di prevenzione e contrasto al bullismo: l'attivazione consapevole, responsabile ed emotivamente condivisa del gruppo dei pari neutralizza la popolarità dell'aggressore, privandolo del consenso sociale necessario alla reiterazione delle prevaricazioni.

6.3.4 L'intervento individuale (Codice Giallo e Rosso)

L'intervento individuale si configura come un percorso clinico-pedagogico mirato, la cui attivazione è obbligatoria ogniqualvolta la fase di valutazione approfondita condotta dal Team per l'Emergenza rilevi dinamiche sistematiche o scenari di massima urgenza (Codice Giallo e Rosso). Tale modulo procedurale interviene separatamente sui due attori principali dell'evento, perseguendo la finalità di rielaborare criticamente l'esperienza traumatica o disfunzionale vissuta e ripristinare l'equilibrio psicofisico dei minori.

1. Linee d'intervento e focus sulla vittima

L'azione di supporto individuale nei confronti dell'alunno vittima è orientata alla protezione emotiva, al superamento del trauma e al potenziamento delle risorse personali. Il focus dell'intervento è finalizzato a sostenere lo studente nel:

- **Sviluppo dell'assertività:** acquisire strategie comunicative e comportamentali idonee a definire i propri confini personali e a respingere le prevaricazioni.
- **Regolazione emotiva:** fornire strumenti psicologici per la gestione e il contenimento delle emozioni spiacevoli o traumatiche (quali ansia, paura, vergogna e senso di impotenza).
- **Ricostruzione dell'autostima:** strutturare una rinnovata fiducia in se stessi, nei propri punti di forza e nelle proprie capacità relazionali.
- **Potenziamento delle competenze sociali:** favorire il reinserimento positivo all'interno del gruppo dei pari, consolidando la certezza clinica e pedagogica della risolvibilità del fenomeno del bullismo.

Per quanto riguarda gli strumenti operativi per la vittima, il protocollo prevede l'attivazione di colloqui di supporto pedagogico a cura del Referente o del Coordinatore e, laddove necessario, un ciclo di interventi psico-educativi specialistici d'intesa con lo psicologo d'istituto.

2. Linee d'intervento e focus sull'autore (bullo)

L'azione individuale rivolta all'autore materiale delle condotte (e, ove necessario, ai gregari) mira a scardinare i meccanismi di disimpegno morale e a potenziare specifiche competenze sociali e abilità deficitarie. Il focus dell'intervento è strutturato per promuovere:

- **Responsabilizzazione oggettiva:** generare la piena consapevolezza e preoccupazione per le conseguenze psicologiche, civili e penali delle proprie azioni.
- **Educazione all'alterità:** interiorizzare il rispetto inderogabile dei diritti e della dignità dell'altro.

- **Autocontrollo emotivo:** fornire strategie per il monitoraggio e il controllo della rabbia, della frustrazione e dell'impulsività comportamentale.
- **Sviluppo dell'empatia:** potenziare le abilità empatiche e le competenze emotive necessarie per riconoscere e decodificare la sofferenza altrui.
- **Canalizzazione pro-sociale:** orientare il minore verso modalità funzionali, positive e non violente per ottenere l'attenzione dei pari e l'affermazione all'interno del gruppo.

Per quanto riguarda gli strumenti operativi per l'autore la strategia d'istituto prevede l'azione sinergica di colloqui di responsabilizzazione condotti dal Dirigente e dal Referente, percorsi di supporto psico-educativo con lo psicologo scolastico e l'applicazione rigorosa delle sanzioni disciplinari a carattere riparativo deliberate dal Consiglio di Classe.

6.3.5 La gestione della relazione (Codice Giallo)

Questo modulo d'intervento persegue l'obiettivo di guidare i minori coinvolti nella piena comprensione dell'accaduto, attivando processi di responsabilizzazione oggettiva e ponendo le basi relazionali per una ricostruzione positiva del legame scolastico. La gestione della relazione si articola attraverso due metodologie strutturate, da selezionare in base alle caratteristiche del contesto:

- **1. Il metodo della Mediazione Guidata:** è un percorso formale che richiede la conduzione da parte di professionisti qualificati ed esperti (es. lo psicologo d'istituto o mediatori culturali/familiari). Attraverso tecniche di ascolto attivo e di facilitazione comunicativa, il mediatore neutralizza l'escalation conflittuale e favorisce l'avvicinamento protetto delle parti. Gli alunni (autore e vittima) vengono guidati alla co-costruzione di un accordo formale di pacifica convivenza.

Condizioni di efficacia: La mediazione non può mai essere imposta; richiede la volontarietà e la motivazione intrinseca di entrambe le parti a cooperare per una soluzione congiunta.

- **2. Il metodo dell'Interesse Condiviso (Approccio di Gruppo):** è una metodologia collettiva indicata specificamente per scardinare il bullismo di gruppo. Si sviluppa in tre fasi sequenziali:
 1. **Colloqui individuali non accusatori con i componenti del gruppo dei bulli:** finalizzati a sollecitarne l'empatia e a sensibilizzarli sulla sofferenza della vittima, richiedendo loro un impegno costruttivo concreto.
 2. **Colloquio clinico con la vittima:** volto a offrirle supporto emotivo e a esplorare a fondo la dinamica degli eventi, valutando anche eventuali condotte provocatorie involontarie o fragilità reattive.
 3. **Incontro plenario di confronto:** un tavolo comune tra l'intero gruppo degli autori e la vittima per formalizzare la soluzione condivisa.

Limiti operativi: Questo metodo è applicabile esclusivamente nei contesti di gruppo di media gravità (Codice Giallo), mentre è tassativamente escluso nei casi acuti o di rilevanza penale (Codice Rosso).

6.3.6 Il coinvolgimento della famiglia (Codice Giallo o Rosso)

La strutturazione di una collaborazione tempestiva tra l'istituzione scolastica e i genitori (o tutori legali) è un presupposto inderogabile per la risoluzione del disagio. Nello specifico:

- **Obbligo di informativa d'urgenza:** in conformità con l'**art. 5 della Legge n. 71/2017**, di fronte a episodi accertati di cyberbullismo il Dirigente Scolastico ha l'obbligo giuridico di informare immediatamente i rispettivi nuclei familiari, fatte salve le specifiche riserve istruttorie penali.
- **Protocollo dei colloqui istituzionali:** il Team per l'Emergenza e la Dirigenza convocano separatamente i genitori dei minori coinvolti per:
 - Presentare il quadro oggettivo dei fatti emersi dall'istruttoria.
 - Coinvolgere attivamente la famiglia nella co-progettazione e sottoscrizione del piano educativo-riparatorio d'istituto.
 - Vincolare i genitori a un attento monitoraggio domiciliare dei comportamenti, dei tratti emotivi e dell'uso dei dispositivi digitali dei propri figli nella fase post-intervento, garantendo una linea d'azione sinergica e coerente con la scuola.

6.3.7 Il supporto intensivo a lungo termine e di rete (Codice Rosso)

Qualora la gravità delle condotte o la vulnerabilità dei soggetti superi le possibilità d'intervento pedagogico ordinario della scuola, l'Istituto attiva formalmente i protocolli di rete territoriale.

La richiesta di un intervento specialistico esterno, integrato e a lungo termine — da rivolgere a enti quali i **Servizi Sociali comunali**, i **Servizi Sanitari specialistici (ATS/ASST, neuropsichiatria infantile)**, la **Polizia Postale o l'Arma dei Carabinieri** — scatta obbligatoriamente al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni clinicogiuridiche:

- **Codice Rosso d'Urgenza:** gli atti di bullismo o cyberbullismo presentano una gravità oggettiva eccezionale (es. minacce stabili, estorsioni, violenze fisiche, reati telematici diffusi).
- **Compromissione della salute psichica della vittima:** il livello di sofferenza, ansia o isolamento dello studente leso risulta acuto e invalidante.

- **Alti fattori di rischio dell'autore:** le condotte devianti, aggressive e antisociali del bullo (o dei gregari) risultano consolidate, strutturate e resistenti alle ordinarie sanzioni scolastiche.

Al fine di garantire l'efficacia del protocollo, l'Istituto cura e aggiorna preventivamente accordi e intese di coordinamento con i predetti servizi territoriali. Ciò assicura una rete di protezione e contenimento già strutturata, capace di attivarsi in tempo reale non appena il Team per l'Emergenza ne rilevi la necessità.



Fonte: Piattaforma Elisa - Università degli Studi di Firenze

6.4 Il monitoraggio

Successivamente all'accertamento di episodi di bullismo e/o cyberbullismo, viene avviata una fase di monitoraggio volta a verificare l'efficacia delle azioni intraprese. Il processo si articola in due fasi temporali distinte:

- **Monitoraggio a breve termine** (da effettuarsi, ad esempio, dopo una settimana): mira a rilevare i primi segnali di cambiamento, accertando se la vittima percepisca una reale interruzione delle condotte lesive e se l'autore dell'atto abbia rispettato gli impegni presi.
- **Monitoraggio a lungo termine** (da effettuarsi, ad esempio, dopo un mese): ha l'obiettivo di verificare la stabilità e la tenuta dei risultati positivi nel tempo.

L'attività di controllo e ascolto coinvolgerà direttamente la vittima e richiederà la raccolta e la valutazione di informazioni incrociate da tutte le parti interessate (docenti, famiglie, presunto autore).

**PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI
CASI ACUTI E DI EMERGENZA**
(dalle Linee Orientamento 2021)

Intervento con la vittima	Intervento con il bullo
-accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato; -mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo;	-importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto; -accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio;

-far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima; -informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta; -concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili)	-iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione; -fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti; -mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione; -non entrare in discussioni; -cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori; -ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione; -in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi; -una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo
	Colloquio con il gruppo dei bulli
	-iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali; -l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive
Intervento con la vittima	Intervento con il bullo
L'incontro tra autore e vittima è una procedura delicata, attivabile solo se le parti sono pronte e il Team rileva nel prevaricatore un sincero desiderio di riparazione. Durante il confronto è fondamentale far ripercorrere l'accaduto al bullo, ascoltare il vissuto attuale della vittima e concordare insieme soluzioni positive e un piano concreto di cambiamento.	

Il coinvolgimento della classe o degli spettatori è consigliato solo se il bullo mostra già un chiaro cambiamento positivo e se l'azione non espone la vittima a ulteriori disagi. L'obiettivo deve essere unicamente quello di favorire il dialogo per ricostruire relazioni sane e un clima positivo in aula.

Riferimenti utili

Per la segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo compilare l'Allegato 1 e consegnarlo a mano al Coordinatore di classe, al docente Referente dell'area bullismo e cyberbullismo o al Dirigente scolastico, oppure inviando la segnalazione all'indirizzo mail del Referente bullismo e cyberbullismo di istituto.

Allegato 1

Scheda di prima segnalazione di caso di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo¹

Nome di chi compila la segnalazione: Data:

1. La persona che ha segnalato il caso di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo è:

- La vittima
- Un compagno della vittima
- Madre/Padre/Tutore della vittima
- Insegnante
- Altro

2. Vittima (presunta)

Nome _____ Classe _____

Altre vittime Classe _____

Altre vittime Classe _____

3. Bullo o bulli (presunti)

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

4. Descrizione breve del problema presentato (dare esempi concreti degli episodi di prepotenza).

_____ 5.

Quante volte sono successi gli episodi?

6. Dove sono successi gli episodi?

Allegato 2

Scheda di valutazione approfondita dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione

Nome del membro del Team che compila lo screening: Persona _____

Data: Data

1. **Data della segnalazione del caso di bullismo:** Data

2. **La persona che ha segnalato il caso di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo è:**

- La vittima
- Un compagno della vittima
- Madre/Padre/Tutore della vittima
- Insegnante
- Altro

3. **Nome e ruolo della persona della scuola che ha compilato il modulo del prescreening:**

4. Vittima (presunta)

Nome _____ Classe _____

Altre vittime Classe _____

5. Bullo o bulli (presunti)

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

6. Che tipo di prepotenze sono accadute? Dare esempi concreti degli episodi:

7. In base alle informazioni raccolte, che tipo di comportamenti sono stati messi in atto?

La (presunta) vittima:

- è stata offesa, ridicolizzata e presa in giro in modo offensivo;
- è stata ignorata completamente o esclusa dal suo gruppo di amici;
- è stata picchiata, ha ricevuto dei calci o è stata spintonata;
- sono state messe in giro bugie/voci che hanno portato gli altri ad “odiarla”;
- le sono stati presi dei soldi o altri effetti personali (o sono stati rotti);
- è stata minacciata o obbligata a fare certe cose che non voleva fare;
- le hanno dato dei brutti nomi, hanno fatto brutti commenti o gesti sulla sua etnia, colore della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere;
- ha subito delle offese o molestie sessuali, attraverso brutti nomi, gesti o atti;
- è stata esclusa da chat di gruppo, da gruppi WhatsApp, o da altri gruppi online;
- ha subito le prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, post o fotografie su Facebook, WhatsApp, X, Myspace, Snapchat o tramite altri social media;
- ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria password, account (e-mail, Facebook, ecc.), rubrica del cellulare, ecc.; • altro:

8. Informazioni su esordio e durata della situazione problematica:

Quando _____ è _____ accaduto _____ il _____ primo episodio?

Da quanto dura la situazione di prevaricazione?

Quando si è verificato l'ultimo episodio?

Con che frequenza?

Si sono verificati episodi anche negli anni precedenti? _____

9. Sofferenza della (presunta) vittima:

La (presunta) vittima presenta...	livello 1	livello 2	livello 3
	Non vero	In parte vero o qualche volta vero	Molto vero o spesso vero
Cambiamenti rispetto a come era prima	•	•	•
Ferite o dolori fisici non spiegabili	•	•	•
Paura di andare a scuola (non va volentieri)	•	•	•
Paura di prendere l'autobus - richiesta di essere accompagnato - richiesta di fare una strada diversa	•	•	•
Difficoltà relazionali con i compagni	•	•	•

Isolamento/rifiuto	•	•	•
Bassa autostima	•	•	•
Cambiamento nell'umore generale (è più triste, depressa, sola/ritirata)	•	•	•
Manifestazioni di disagio fisico comportamentale (mal di testa, mal di pancia, non mangia, non dorme, ecc.)	•	•	•
Cambiamenti notati dalla famiglia	•	•	•
Impotenza e difficoltà a reagire	•	•	•

10. Gravità della situazione della (presunta) vittima:

VERDE	GIALLO	ROSSO
Presenza di tutte le risposte con livello 1	Presenza di almeno una risposta con livello 2	Presenza di almeno una risposta con livello 3

11. Sintomatologia del (presunto) bullo:

Il (presunto) bullo presenta...			livello 3
---------------------------------	--	--	-----------

	livello 1	livello 2	
	Non vero	In parte vero qualche volta	Molto vero o spesso vero
Comportamenti di dominanza verso i pari	•	•	•
Comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli	•	•	•
Uno status per cui gli altri hanno paura di lui/lei	•	•	•
Mancanza di paura/preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni	•	•	•
Assenza di sensi di colpa (se è rimproverato non dimostra sensi di colpa)	•	•	•
Comportamenti che creano pericolo per gli altri	•	•	•
Cambiamenti notati dalla famiglia	•	•	•

12. Gravità della situazione del (presunto) bullo:

VERDE	GIALLO	ROSSO
Presenza di tutte le risposte con livello 1	Presenza di almeno una risposta con livello 2	Presenza di almeno una risposta con livello 3

13. Fenomenologia del bullismo: il gruppo e il contesto

Da quanti compagni è sostenuto il (presunto) bullo? _____

Gli studenti che sostengono attivamente il bullo:

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

Quanti compagni supportano la (presunta) vittima o potrebbero farlo? _____

Gli studenti che possono sostenere la (presunta) vittima:

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____ Gli

insegnanti sono intervenuti in qualche modo?

La famiglia o altri adulti hanno cercato di intervenire?

La famiglia ha chiesto aiuto?

DECISIONE

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), si delinea come livello di priorità dell'intervento:

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE
CODICE VERDE	CODICE GIALLO	CODICE ROSSO
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete
•	•	•

Allegato 3

Scheda di monitoraggio

PRIMO MONITORAGGIO

Nome del membro del Team che compila lo screening:

Persona Data:

In generale, la situazione è:

• MIGLIORATA	• INVARIATA	• PEGGIORATA
--------------	-------------	--------------

Breve descrizione:

SECONDO MONITORAGGIO

Nome del membro del Team che compila lo screening:

Persona Data:

In generale, la situazione è:

• MIGLIORATA	• INVARIATA	• PEGGIORATA
--------------	-------------	--------------

Breve descrizione:

TERZO

MONITORAGGIO

Nome del membro del Team che compila lo screening: Persona

Data: Data

In generale, la situazione è:

• MIGLIORATA	• INVARIATA	• PEGGIORATA
--------------	-------------	--------------

Breve descrizione:
